

Fürstentum
Liechtenstein



Amt für
Wald, Natur und Landschaft

Rapporto di verifica

Attuazione della Convenzione delle Alpi
e dei suoi Protocolli
nel Principato del Liechtenstein

Ministry of Environmental Affairs, Land Use Planning, Agriculture and Forestry

**Office of Forests, Nature and Land Management
Dr. Grass Strasse 10
FL 9490 Vaduz**

**fon +423 – 236 64 00
fax +423 – 236 64 11
web www.awnl.llv.li**

Sommario

Istruzioni per la compilazione del questionario.....	1
Abbreviazioni	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto..... Fehler! Textmarke nicht definiert.	
PARTE 1: PARTE GENERALE	4
A Informazioni generali.....	5
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi.....	7
I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura.....	7
II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale	9
III Art. 2, comma 2, lettera c CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria	12
IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo	15
V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia.....	18
VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio	21
VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna	24
VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane	27
IX Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero	29
X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti.....	32
XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia	35
XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti.....	38
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione.....	40
D Domande integrative	51
PARTE 2: PARTE SPECIALE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI	52
A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994).....	52
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)	64
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)	81
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)	106
E Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)	116
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)	127

G Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)	141
H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)	153

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima vanno evitati commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, però, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. Qualora si dovessero riscontrare delle difficoltà nella compilazione del questionario, cercate di rispondere come meglio potete. E' possibile segnalare tali difficoltà nella rubrica "Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni".

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro quanto mai completo dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le formulazioni utilizzate nel questionario si basano su quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano in alcun modo gli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali vanno espressamente definite tali dalla Parte contraente che compila il questionario.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o all'area alpina che si trova nel suo territorio. Per area alpina si intende l'area di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita nel questionario "Paese". Per semplicità si è rinunciato ad usare una denominazione specifica per la Comunità europea. Ai fini del questionario la denominazione "Paese" vale per analogia anche per la Comunità europea.

Abbreviazioni

Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Istituzioni competenti e persone di contatto

Nome della Parte contraente	Liechtenstein
-----------------------------	---------------

Citate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	Ufficio delle foreste, della natura e del paesaggio (Amt für Wald, Natur und Landschaft)
Nome e funzione della persona responsabile	Lic.phil.nat. Michael Fasel, responsabile della Sezione Natura e paesaggio (Abt. Natur und Landschaft)
Indirizzo postale	Dr. Grass-Strasse 10 FL-9490 Vaduz
Telefono	+423 236 6400
Fax	+423 236 6411
Indirizzo e-mail	michael.fasel@awnl.llv.li

Firma della persona responsabile dell'inoltro del rapporto	Michael Fasel
Data dell'inoltro del rapporto	31 agosto 2005

Citate le istituzioni partecipanti (ad es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).
<ul style="list-style-type: none">- Ufficio della tutela dell'ambiente (Amt für Umweltschutz)- Ufficio dell'economia (Amt für Volkswirtschaft)- Ufficio delle foreste, della natura e del paesaggio (Amt für Wald, Natur und Landschaft)- Ufficio dell'agricoltura (Landwirtschaftsamt)- Sezione traffico (Ressort Verkehr)

- Stato maggiore degli affari culturali (Stabsstelle für Kulturfragen)
- Stato maggiore della pianificazione del territorio (Stabsstelle für Landesplanung)

Parte 1: parte generale

Attenzione: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di accettazione o approvazione) e il momento dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 01 gennaio 2003)

Nome del Protocollo	Ratificato ¹ il	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale	18.04.02	18.12.02
Protocollo Difesa del suolo	18.04.02	18.12.02
Protocollo Protezione della natura	18.04.02	18.12.02
Protocollo Agricoltura di montagna	18.04.02	18.12.02
Protocollo Foreste montane	18.04.02	18.12.02
Protocollo Turismo	18.04.02	18.12.02
Protocollo Trasporti	18.04.02	18.12.02
Protocollo Energia	18.04.02	18.12.02
Protocollo Composizione delle controversie	18.04.02	18.12.02

Qualora non tutti i Protocolli fossero ratificati² indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica degli altri Protocolli.

¹ oppure accettazione o approvazione.

² oppure accettati o approvati.

A Informazioni generali

1. Qual è la quota (in %) del territorio alpino sulla superficie totale del vostro Paese?	100
---	-----

2. Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nel territorio alpino?	4,0 mia. CHF
---	-----------------

3. Qual è la percentuale del prodotto interno lordo del territorio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?	100
---	-----

4. Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?	
<ul style="list-style-type: none">• Strumenti giuridici che definiscono le strategie, i programmi e le linee guida orientati al futuro e di ampio consenso da attuare nell'ambito delle politiche rilevanti per l'ambiente nell'area alpina.• Strumenti giuridici che costituiscono una base fondamentale sul lungo periodo per l'equilibrio, indispensabile, tra gli interessi economici e quelli ecologici, in particolare per uno sviluppo armonioso e sostenibile della popolazione montana.• Strumenti giuridici in grado di tener conto della realizzazione dello sviluppo socioeconomico dell'area alpina in quanto requisito fondamentale per la coesistenza equilibrata degli obiettivi di protezione e di sviluppo.	

5. Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle norme giuridiche che ne mettono in atto gli obblighi)?

Sì

No

X

Se sì, indicate gli ambiti giuridici nei quali vengono prese tali decisioni e citate qualche esempio.

6. Riassumete brevemente che cosa è stato fatto finora e che progetti ci sono per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.

(Qui potete riportare anche altre attività generali che sono connesse alla Convenzione delle Alpi ma che vanno al di là degli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

Le direttive della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli d'attuazione influiscono in modo fondamentale sulla determinazione degli obiettivi e la scelta delle strategie da adottare per affrontare determinate questioni politiche in materia di ambiente e sviluppo.

I contenuti della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli d'attuazione sono stati integrati nelle pertinenti leggi e ordinanze nonché nei programmi di sviluppo.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera a della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Non sono state emanate nuove normative in rapporto a questi obblighi. Nella prassi vengono applicate leggi già esistenti, tra cui si possono citare:

- *Legge del 12 settembre 1990 sul promovimento della cultura (Kulturförderungsgesetz vom 12. September 1990 [KFG], LGBl. 1990 68)*
- *Carta internazionale sulla conservazione e il restauro di monumenti e insiemi architettonici (Carta di Venezia, 1964)*
- *Legge del 14 giugno 1977 sulla tutela dei monumenti (Denkmalschutzgesetz vom 14. Juni 1977, LGBl. 1977 39)*
- *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes, LGBl. 1997 10)*
- *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Europäisches Übereinkommen über den Schutz des archäologischen Kulturgutes, LGBl. 1976 18)*
- *Legge del 5 luglio 1979 sul promovimento della formazione degli adulti (Gesetz vom 5. Juli 1979 über die Förderung der Erwachsenenbildung, LGBl. 1979 45)*

2. Quali misure vengono adottate al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?

Mantenimento delle tradizioni popolari

Promovimento della cultura attraverso il Comitato culturale del Governo

3. Quali misure vengono adottate al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente?

Promozione dell'economia, orientamento altamente tecnologico dell'economia, promovimento della concentrazione insediativa, piani regolatori nei Comuni ecc.

4. Quali misure vengono adottate al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine?

Questa domanda non è rilevante per il Liechtenstein.

Spazio per eventuali e ulteriori informazioni:

II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera b della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione del territorio – al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle esistenti non mettono del tutto in atto tali obblighi spiegate il motivo.

Legge edilizia del 10 settembre 1947 (Baugesetz vom 10. September 1947, LGBI. 197 44)

Legge del 23 maggio 1996 sulla tutela della natura e del paesaggio (Gesetz vom 23. Mai 1996 zum Schutz von Natur und Landschaft, LGBI. 1996 117)

Legge del 10 marzo 1999 sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz vom 10. März 1999 über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBI. 1999 95)

Legge del 25 marzo 1991 sulle foreste (Waldgesetz vom 25. März 1991, LGBI. 1991 42)

Legge del 25 marzo 1992 sulla conservazione e la tutela del suolo coltivabile (Gesetz vom 25. März 1992 über die Erhaltung und Sicherung des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens, LGBI. 1992 41)

2. Vengono stabilite indicazioni per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o per lo sviluppo sostenibile?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se la risposta è no, spiegate allora in che modo si procede. Se sì, citate degli esempi.

Programma governativo

Programma energetico del Liechtenstein

Piani direttori a livello nazionale e comunale

3. I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio prevedono i seguenti punti?	Sì	No
Ampio chiarimento e valutazione degli interessi di uso del territorio	X	
Pianificazione integrata e a lungo termine		
Armonizzazione delle misure conseguenti	X	
Se sì, come vengono presi in considerazione questi aspetti?		
<p>Coinvolgimento degli attori interessati</p> <p>Coordinamento verticale e orizzontale</p>		

4. Nelle zone di confine viene armonizzata la pianificazione territoriale con le altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello statale.			
<p>In via formale: procedura di consultazione</p> <p>In via informale: in ogni fase dell'elaborazione</p> <p>FL: a livello nazionale; CH: a livello cantonale; A: a livello regionale</p>			

5. Esistono programmi specifici nel territorio alpino per la protezione dai rischi naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Elaborazione della carta dei pericoli naturali e applicazione giuridicamente vincolante a livello di zona.			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera c della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell'aria – al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge del 18 dicembre 2003 contro l'inquinamento atmosferico (Luftreinhaltegesetz [LRG] vom 18. Dezember 2003, LGBI. 2004 53).

Ordinanza del 24 agosto 1987 relativa alla legge contro l'inquinamento atmosferico (Verordnung zum Luftreinhaltegesetz vom 24. August 1987, LGBI. 1987 62), versione attualmente in vigore (modifiche 1988, 1999, 2003 e 2005).

Per quanto riguarda le emissioni dei veicoli a motore si rinvia alle relative disposizioni degli atti normativi in materia di circolazione stradale (versioni attualmente in vigore):

- legge del 30 giugno 1978 sulla circolazione stradale (Strassenverkehrsgesetz vom 30. Juni 1978 [SVG], LGBI. 1978 18);
- ordinanza del 16 luglio 1996 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (Verordnung vom 16. Juli 1996 über die technischen Anforderungen an die Strassenfahrzeuge [VTS], LGBI. 1996 143);
- ordinanza del 17 settembre 1996 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (Verordnung vom 17. September 1996 über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger [TAFV 1], LGBI. 1996 149);
- ordinanza del 17 settembre 1996 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (Verordnung vom 17. September 1996 über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren [TAFV 2], LGBI. 1996 150);
- ordinanza del 12 giugno 2001 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (Verordnung vom 12.

Juni 2001 über technische Anforderungen an Motorräder, Leicht-, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge [TAFV 3], LGBI. 2001 112);

- ordinanza del 18 agosto 1987 sulle emissioni di gas di scarico degli autoveicoli leggeri (Verordnung vom 18. August 1987 über die Abgasemissionen leichter Motorwagen [FAV 1], LGBI. 1987 41);
- ordinanza del 18 agosto 1987 sulle emissioni di gas di scarico dei motocicli (Verordnung vom 18. August 1987 über die Abgasemissionen Motorrädern [FAV 3], LGBI. 1987 43);
- ordinanza del 18 agosto 1987 sulle emissioni di gas di scarico dei ciclomotori (Verordnung vom 18. August 1987 über die Abgasemissionen Motorfahrrädern [FAV 4], LGBI. 1987 41);
- ordinanza del 9 dicembre 2003 sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo (Verordnung vom 9. Dezember 2003 über die Wartung und Nachkontrolle von Motorwagen betreffend Abgas- und Rauchemissionen, LGBI. 2003 258).

Legge del 25 ottobre 2000 concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Gesetz vom 25. Oktober 2000 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe [Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG], LGBI. 2000 273).

Ordinanza del 5 dicembre 2000 concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Verordnung vom 5. Dezember 2000 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe [Schwerverkehrsabgabeverordnung, SVAV], LGBI. 2000 275).

In virtù dell'accordo doganale stipulato con la Svizzera, i seguenti atti normativi elvetici concernenti le tasse d'incentivazione sono direttamente applicabili al Liechtenstein:

- ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV), RS 814.018;
- ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL), RS 814.019;
- ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ), RS 814.020.

Inoltre il Liechtenstein ha ratificato la Convenzione del 13 novembre 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza e i Protocolli emanati sulla base di tale convenzione. È ancora in sospeso la ratifica del Protocollo di Goteborg.

2. Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nel territorio alpino, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Tutti gli atti legislativi menzionati al punto 1. In base a quanto definito nella Convenzione delle Alpi, l'intero territorio del Liechtenstein si trova nell'area alpina. Di conseguenza, tutte le misure tengono conto in modo specifico della situazione nell'area alpina.

3. Sono state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Ratifica della Convenzione del 13 novembre 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza e i Protocolli emanati sulla base di tale convenzione. È ancora in sospenso la ratifica del Protocollo di Goteborg.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera d della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge del 16 maggio 1990 sulla tutela del suolo (Bodenschutzgesetz vom 16. Mai 1990 [BoSchG], LGBI. 1990 45)

Legge del 25 marzo 1992 sulla conservazione e la tutela del suolo coltivabile (Gesetz vom 25. März 1992 über die Erhaltung und Sicherung des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens, LGBI. 1992 41)

Legge del 21 marzo 1996 sulle indennità per prestazioni rispettose dell'ambiente e della vita animale nell'agricoltura [legge sulle indennità agricole] (Gesetz vom 21. März 1996 über die Abgeltung ökologischer und tiergerechter Leistungen in der Landwirtschaft [Abgeltungsgesetz], LGBI. 1996 70)

Ordinanza del 14 maggio 1996 relativa alla legge sulle indennità agricole (Verordnung vom 14. Mai 1996 zum Abgeltungsgesetz, LGBI. 1998 49)

Legge del 12 dicembre 1996 sui sussidi per le condizioni difficili di gestione delle regioni di montagna e delle zone declive [legge sui sussidi per le regioni di montagna e le zone declive] (Gesetz vom 12. Dezember 1996 über Erschwernisbeiträge für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hanglagen [Berggebiet- und Hanglagengesetz], LGBI. 1997 59)

Ordinanza del 3 marzo 1998 relativa alla legge sui sussidi per le regioni di montagna e le zone declive (Verordnung vom 3. März 1998 zum Berggebiet- und Hanglagengesetz [Berggebiet- und Hanglagenverordnung, BHV], LGBI. 1998 56)

Pertinenti disposizioni della versione attualmente in vigore della legge edilizia (Baugesetz vom 10. September 1947 [BauG], LGBI. 1947 44)

2. Si promuove l'uso parsimonioso del suolo?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Da un lato lo strumento del piano delle costruzioni (Überbauungsplan) previsto dalla legge edilizia consente una quota di utilizzazione maggiore. Dall'altro possono essere imposte limitazioni di interesse pubblico.</p>			

3. Esistono misure che limitano l'impermeabilizzazione del suolo?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Per la costruzione di edifici si devono rispettare le disposizioni concernenti la quota minima di spazi verdi conformemente alla legge edilizia.</p>			

4. Viene promosso l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Disposizioni e sistemi d'incentivazione previsti dalla legge del 14 dicembre 1994 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura [legge sui pagamenti diretti] (Gesetz vom 14. Dezember 1994 über einkommensverbessernde Direktzahlungen in der Landwirtschaft [Direktzahlungsgesetz, DZG], LGBI. 1995 34), nonché dall'ordinanza del 14 maggio 1996 relativa alla legge sui pagamenti diretti (Verordnung vom 14. Mai 1996 zum Direktzahlungsgesetz [Direktzahlungsverordnung, DZV], LGBI. 1996 92)</p> <p>Legge del 21 marzo 1996 concernente le indennità per prestazioni rispettose dell'ambiente e della vita animale nell'agricoltura [legge sulle indennità agricole] (Gesetz vom 21. März 1996 über die Abgeltung ökologischer und tiergerechter Leistungen in der Landwirtschaft [Abgeltungsgesetz], LGBI. 1996 70)</p>			

Ordinanza del 14 maggio 1996 relativa alla legge sulle indennità agricole (Verordnung vom 14. Mai 1996 zum Abgeltungsgesetz, LGBI. 1998 49)

5. Vengono adottate misure per contenere l'erosione del suolo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Prescrizione concernente la copertura del suolo su tutto l'arco dell'anno quale presupposto per l'ottenimento di determinate indennità conformemente alla legge sulle indennità agricole (Abgeltungsgesetz, LGBI. 1996 70).

Incentivi per la gestione del suolo in regioni di montagna e zone declive conformemente alla legge sui sussidi per le regioni di montagna e le zone declive (Berggebiet- und Hanglagengesetz, LGBI. 1997 59).

Pertinenti disposizioni della legge del 25 marzo 1991 sulle foreste (Waldgesetz vom 25. März 1991, LGBI. 1991 42).

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera e della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Legge sulla protezione delle acque (Gewässerschutzgesetz, LGBl 2003 159)
 - Legge sulle forze idriche (Wasserrechtsgesetz, LGBl. 1976 69)
- Cfr. www.gesetze.li

2 Vengono adottate misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?

Sì

X

No

Se sì, quali?

- Depurazione centrale, in tre fasi, dell'acqua di scarico proveniente dalle zone abitate (grado di allacciamento 98%)
- Protezione delle acque nell'agricoltura (controllo dei depositi per concime di fattoria; divieto di distribuzione di concime durante il riposo vegetativo)

3. Esistono norme o vengono adottate misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Misure pianificatorie di protezione delle acque sotterranee - Definizione di zone protette in prossimità di impianti di approvvigionamento di acqua potabile 			

4. Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione di programmi di sviluppo per l'acqua (Programma di sviluppo Alpenrhein; Programma di sviluppo Spiersbach) - Rinaturazione sistematica di corsi d'acqua 			

5. Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione della popolazione in caso di progetti per i quali occorre eseguire un esame d'impatto ambientale - Attuazione della direttiva 2000/60 dell'UE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque 			

6. Esistono norme e incentivi per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia idroelettrica?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Mantenimento di adeguati deflussi residuali conformemente all'articolo 26 della legge sulla protezione delle acque (Gewässerschutzgesetz, LGBI. 2003 159)
- Divieto di prelevare acqua da piccoli corsi d'acqua conformemente all'articolo 27 della legge sulla protezione delle acque (Gewässerschutzgesetz, LGBI. 2003 159)

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera f della CA:

(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera f della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge sulla tutela della natura (Naturschutzgesetz, LGBl. 1996 117) e relative ordinanze

Cfr. anche: www.gesetze.li

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate a tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta)

Ripristino, per quanto possibile, di particolari elementi strutturali, naturali o quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali	X
---	---

Impiego mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale e altri usi del territorio	X
---	---

Creazione di zone in cui viene garantita priorità alla protezione dell'ambiente naturale e del paesaggio rispetto ad altri beni	X
---	---

Collegamento di habitat	X
-------------------------	---

Altro	X
-------	---

Riportate i dettagli delle misure adottate.

Estensivizzazione della produzione agricola, economia forestale in sintonia con la natura, coordinamento dello sfruttamento turistico, inventari, piantagioni di boschetti e siepi in vaste

zone agricole, corridoi ecologici, mantenimento e cura dei biotopi

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di conservare la flora e la fauna nonché i loro habitat? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Emanazione di regolamenti che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che possono compromettere notevolmente o a lungo termine gli habitat di fauna e flora.	X
---	---

Divieti o disposizioni su impatti e compromissioni evitabili degli habitat di fauna e flora	X
---	---

Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	X
---	---

Istituzione di zone di rispetto e di quiete nelle quali viene garantita la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	X
---	---

Rinaturalizzazione di habitat compromessi	X
---	---

Divieti di prelievo e di commercio per le specie animali e vegetali selvatiche protette	X
---	---

Reintroduzione di specie autoctone	
------------------------------------	--

Divieto di introduzione di specie animali e vegetali che, a quanto risulti, non sono mai stati presenti nella regione in modo naturale	X
--	---

Valutazione dei rischi in caso di rilascio di organismi geneticamente modificati	X
--	---

Altro	
-------	--

Riportate i dettagli delle misure adottate.

Rinaturazione dei corsi d'acqua, inventariazione di oggetti e aree meritevoli di protezione, programmi di sviluppo per la natura e il paesaggio, ordinanza sulla protezione delle specie (Artenschutzverordnung).

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Per ulteriori dettagli si rinvia alle risposte della parte C del questionario.

VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera g della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge sui pagamenti diretti (Direktzahlungsgesetz, LGBl. 1995 34)

Legge sulle indennità agricole (Abgeltungsgesetz, LGBl. 1996 70), in particolare promovimento della produzione integrata e dell'agricoltura biologica conformi alle prestazioni ecologiche richieste.

Legge sui sussidi per le regioni di montagna e le zone declive (Berggebiet- und Hanglagengesetz, LGBl. 1997 59), che tiene conto delle condizioni più difficili di gestione di tali aree

Legge sull'economia alpina (Alpwirtschaftsgesetz, LGBl. 1981 9), in particolare per il promovimento dell'attività agricola nell'area alpina

Ordinanza sul risanamento delle regioni alpine e montane (Verordnung über die Sanierung der Alp- und Berggebiete, LGBl. 1968 24), in particolare per il miglioramento delle strutture nell'area alpina

2. Quali misure vengono adottate per la conservazione del paesaggio culturale tradizionale?

La legge concernente il promovimento dell'agricoltura di montagna e della gestione delle zone declive (LGBl. 1997 59) incentiva l'attività agricola nelle aree di difficile gestione e richiede un grado di sfruttamento minimo.

La legge sulle indennità agricole (Abgeltungsgesetz, LGBl. 1996 70), che prevede

un'utilizzazione di tipo estensivo, promuove anche una gestione tradizionale del suolo. La legge mira inoltre a preservare e promuovere la coltivazione di alberi da frutto ad alto fusto.

La legge sull'economia alpina (Alpwirtschaftsgesetz, LGBl. 1981 9) dispone che la superficie dei pascoli di montagna sia mantenuta e che la cura di tali pascoli sia controllata e promossa mediante indennità versate per i costi d'alpeggio.

Per preservare la presenza degli alberi da frutto, caratteristici dei paesaggi culturali tradizionali, è riservata particolare attenzione alla lotta al fuoco batterico.

Salvaguardia e promovimento dei prati magri.

Sensibilizzazione nell'ambito delle Linee guida per l'agricoltura, del Programma di sviluppo Natura e agricoltura nonché dei progetti per la salvaguardia delle risorse genetiche.

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio vengono adottate al fine di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficili di produzione ? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	SÎ
Incentivazione degli allevamenti adatti ai siti e al terreno disponibile	SÎ
Incentivazione degli allevamenti tradizionali e della biodiversità tradizionale delle razze di bestiame	SÎ
Incentivazione e sostegno del mantenimento della diversità genetica delle piante coltivate	SÎ
Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e tutela della qualità e delle proprietà tipiche di questi prodotti	SÎ
Incentivazione della formazione e dello sviluppo di fonti di reddito supplementari in zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	SÎ
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni montane	*)SÎ
Altro	

Riportate i dettagli delle misure adottate.

*) Nell'ambito della politica strutturale generale del Paese.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

L'introduzione di una legge sulla pianificazione territoriale nel Liechtenstein è fallita. Attualmente non si sa quale sarà l'esito del vasto progetto di pianificazione territoriale. Le decisioni in questo ambito sono generalmente di competenza dei Comuni.

VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera h della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficili nella regione alpina“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera h della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Art. 1 (definizione dello scopo), lett. c e f, della legge sulle foreste (WaG , LGBI. 1991 42).

Art. 26 cpv. 2 lett. a della legge sulle foreste (LGBI. 1991 42)

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliorare la resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla natura? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	X
Creazione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, con specie arboree adatte al relativo sito e all'altimetria	X
Garanzia di priorità per la funzione protettiva	X
Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione protettiva	X
Definizione di riserve forestali naturali	X
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	

Cfr. i principi in materia di gestione, art. 26 della legge sulle foreste (LGBI. 1991 42)

La prioritizzazione della funzione di tutela è prevista anche nei piani di gestione forestale dei Comuni.

Il Liechtenstein realizza da 35 anni progetti di risanamento dei boschi di protezione.

Dal 2000 esiste un'ordinanza che disciplina la creazione di riserve forestali e di riserve forestali con funzioni particolari (LGBI. 2000 230).

3. Sono state adottate misure al fine di evitare un uso dannoso per le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche sfavorevoli nel territorio alpino?

Sì

No

Se sì, quali?

Separazione sistematica di foreste e pascoli

Abolizione di servitù di legnatico

Pianificazione integrale delle regioni montane sin dal 1968

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera i della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

i) Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggiano l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera i della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge del 23 maggio 1996 sulla tutela della natura e del paesaggio (Gesetz vom 23. Mai 1996 zum Schutz von Natur und Landschaft)

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limitare le attività che danneggiano l'ambiente? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Limitazione del traffico a motore privato	
Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci	
Divieto di esercitare attività sportive che comportano l'uso di motori	
Limitazione delle attività sportive che comportano l'uso di motori a determinate zone	X
Divieto di deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	
Limitazione del deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei centri turistici tramite mezzi pubblici	X

Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	

3. Viene tenuto conto delle esigenze sociali nell'ambito dello sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Programmi di sviluppo armonizzati</p> <p>Promovimento di determinate attività di svago (soprattutto sport e movimento)</p> <p>L'offerta di attività (turistiche) permette di canalizzare gli attori</p>			

4. Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?			
Sì		No	X
Se sì, citate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.			
<p>È in fase di pianificazione la creazione di zone di quiete per ungulati (<i>Cervus elaphus</i>, <i>Rupicapra rupicapra</i>) durante il periodo invernale nelle zone montane.</p>			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera j della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera j della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Dagli accertamenti condotti in vista della ratifica del Protocollo Trasporti è risultato che le basi legali esistenti sono sufficienti e che non è necessario modificarle. Tra queste basi legali si possono citare:

- legge sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung [UVP], LGBl. 1999 95);
- legge concernente la tassa sul traffico pesante (Gesetz über die Schwerverkehrsabgabe [SVAG], LGBl. 2000 272).

2. Vengono adottate misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali?

- Promovimento dei trasporti pubblici regionali mediante linee di autobus e linee ferroviarie (offerta, tariffe)
- Impiego di autobus a gas naturale con emissioni ridotte nel traffico regionale
- Applicazione della TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni)
- Sovvenzioni per biciclette elettriche, motorini elettrici e quadricicli leggeri elettrici

Esenzione dalla tassa di circolazione per i veicoli solari, elettrici e ibridi nonché per i veicoli

alimentati con gas naturale

3. Vengono adottate misure per ridurre le emissioni prodotte dal traffico nel territorio alpino?			
--	--	--	--

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali? Segnalate anche la casistica eventualmente esistente che permette indicazioni qualitative.			
--	--	--	--

- Promovimento dei trasporti pubblici regionali mediante linee di autobus e linee ferroviarie (offerta, tariffe)
- Impiego di autobus a gas naturale con emissioni ridotte nel traffico regionale;
- Applicazione della TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni)
- Sovvenzioni per biciclette elettriche, motorini elettrici e quadricicli leggeri elettrici
- Esenzione dalla tassa di circolazione per i veicoli solari, elettrici e ibridi nonché per i veicoli alimentati con gas naturale

Per maggiori informazioni si rinvia al rapporto di gestione della Liechtenstein Bus Anstalt (LBA).

4. Sono state adottate misure per la lotta all'impatto acustico che tengano conto della topografia del territorio alpino?			
---	--	--	--

Sì		No	X
----	--	----	---

Se sì, quali?			

5. Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?			
--	--	--	--

Sì		No	X
----	--	----	---

Se sì, quali?			

6. Sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera k della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera k della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge sul promovimento della legge sul risparmio energetico (Gesetz über die Förderung des Energiespargesetzes, LGBI. 1996 193)

Cfr. anche: www.gesetze.li

2. Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio?

Legge contro l'inquinamento atmosferico (Luftreinhaltgesetz, LGBI.2004 53)

Legge edilizia (Baugesetz, LGBI. 1947 44) e relative ordinanze

Legge sul risparmio energetico (Energiespargesetz, LGBI.1996 193)

Legge sul mercato dell'energia elettrica (Elektrizitätsmarktgesetz [EMG], LGBI. 2002 144)

Legge sul mercato del gas (Gasmarktgesetz [GMG], LGBI. 2003 118)

3. Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Avendo aderito allo SEE il Liechtenstein deve applicare diverse direttive che contribuiscono a ridurre il consumo energetico e aumentare l'efficienza energetica (ad es. diverse etichette energetiche, programma EnergyStar ecc). Nel 2005 il Servizio per l'energia dell'Ufficio dell'economia ha inoltre lanciato un'azione nell'ambito della quale ha riprodotto immagini termiche di edifici del Liechtenstein. Con l'aiuto della termografia è stato possibile verificare, ad un costo moderato, l'intera superficie perimetrale di una casa unifamiliare rilevandone i punti deboli, da prendere in considerazione nell'ambito di un rinnovamento.</p> <p>Nella legge sulla promozione del risparmio energetico (Gesetz über die Förderung des Energiesparens, LGBI.1996 193) sono stabiliti contributi di promozione. Lo scopo di tali contributi è di incentivare l'utilizzazione parsimoniosa ed ecologica dell'energia e l'impiego di energia rinnovabile.</p>			

4. Sono state adottate misure per tener conto della realtà dei costi?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Il Programma energetico 2013 Liechtenstein (Energiekonzept 2013 Liechtenstein) ha permesso di verificare tutte le misure in funzione della riduzione di CO₂ per ogni franco promosso o investito. Su questa base sono state definite le priorità.</p>			

5. Viene incentivato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?			
Sì	X	No	
Se sì, di quali energie si tratta e come?			
<p>Lo Stato stanziava contributi di promozione per le misure di seguito riportate.</p> <p>- Isolamento termico di vecchie costruzioni: sono incentivate misure di isolamento termico di vecchie costruzioni a condizione che queste misure permettano di garantire un determinato fabbisogno di energia di riscaldamento o di ottenere risparmi energetici. L'ammontare dei</p>			

contributi è determinato innanzitutto in funzione del risparmio energetico.

Impiantistica edilizia per il riscaldamento di ambienti interni e di acqua non potabile: questi impianti sono promossi in funzione della superficie di riferimento e del loro rendimento.

Collettori solari termici per il riscaldamento di acqua non potabile o impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: i collettori solari termici sono promossi al metro quadro e gli impianti fotovoltaici per chilowatt di potenza installata.

Progetti dimostrativi e altri impianti: contributi di promozione fino a un determinato importo.

Peraltro l'elettricità proveniente da fonti rinnovabili è esentata dalla retribuzione per il transito dell'energia elettrica.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

XII Art. 2, comma 2, lettera 1 della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera 1 della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

1) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera 1 della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge del 6 aprile 1988 sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulla loro eliminazione (Gesetz vom 6. April 1988 über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen [Abfallgesetz], LGBI. 1988 15), versione attualmente in vigore

Ordinanza del 26 agosto 1997 sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio (Verordnung vom 26. August 1997 über Verpackungen und Verpackungsabfälle, LGBI. 1997 166)

Ordinanza del 22 febbraio 2000 concernente depositi temporanei e siti di preparazione del legname di scarto (Verordnung vom 22. Februar 2000 über Zwischenlager und Aufbereitungsplätze für Holzabfälle [Holzabfall-Verordnung], LGBI. 2000 73)

Ordinanza del 6 luglio 2004 sulla consegna, il ritiro e lo smaltimento di veicoli fuori uso (Verordnung vom 6. Juli 2004 über die Abgabe, die Rücknahme und die Entsorgung von Altfahrzeugen [Altfahrzeugverordnung, AFV], LGBI. 2004 153)

In virtù dell'accordo doganale concluso con la Svizzera (Zollvertrag), nel Liechtenstein sono inoltre direttamente applicabili, in parte o integralmente, i seguenti atti normativi elvetici:

- legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), RS 814.01
- ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR), RS 814.600
- ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE), RS 814.620
- ordinanza del 7 settembre 2001 relativa all'ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro, RS 814.621.4
- ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (ordinanza sulle sostanze, OSost), RS 814.013

- ordinanza del 12 novembre 1986 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS), RS 814.610 (dal 1° gennaio 2006 sarà probabilmente sostituita dalla nuova ordinanza sul traffico dei rifiuti [OTRif]).

2. In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate del territorio alpino?

Gli alpeggi e i rifugi alpini sono raggiungibili con veicoli fuoristrada. I rifiuti sono portati a valle con questo tipo di veicoli e in parte anche con elicotteri.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione

Considerazione trasversale degli obiettivi di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA nel quadro di tutti i settori

1. Si tiene conto delle le politiche di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA in ognuno dei seguenti campi?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	
Citate alcuni casi esemplari: Adeguamento di leggi e ordinanze in considerazione del tenore della CA e dei relativi Protocolli. Valutazione di progetti di pianificazione e ricerca secondo quanto previsto dalla CA e dai relativi Protocolli.		

La cooperazione tra le Parti contraenti

2. È stata intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico la cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo		
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio		
Agricoltura di montagna		
Foreste montane		
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti	X	
Energia		
Economia dei rifiuti	X	

3. Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti per la cooperazione internazionale tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dell'area alpina?			
Sì	X	No	

4. Viene promossa la soluzione di problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

5. Viene promossa una cooperazione più intensa tra le rispettive istituzioni competenti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

6. Qualora gli enti territoriali non possano attuare delle misure perché di competenza nazionale o internazionale, vengono loro concesse delle possibilità per poter rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni indicandone il contenuto.

Intenso scambio d'informazioni tra autorità comunali e governative

Coinvolgimento dei Comuni grazie a procedure di consultazione di ampio raggio

Diritto di ricorso dei Comuni

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Partecipazione degli enti territoriali

7. Nei seguenti settori sono stati definiti i livelli più idonei per favorire l'armonizzazione e la cooperazione tra le istituzioni direttamente interessate e gli enti territoriali al fine di promuovere la responsabilità comune e utilizzare e sviluppare sinergie nell'attuare le politiche e le misure da esse risultanti?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

8. Gli enti territoriali direttamente interessati vengono coinvolti nei diversi stadi di preparazione e realizzazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti settori?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	

Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
--

Art. 3 della CA Ricerca e osservazione sistematica

9. Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti settori con gli obiettivi citati nell'art. 2 CA?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

10. Sono stati sviluppati assieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o complementari per l'osservazione sistematica nei seguenti settori?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

11. I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti campi vengono integrati ed armonizzati ai fini dell'osservazione e informazione permanente?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	

Economia dei rifiuti	X	
----------------------	---	--

12. Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo settore.

Se uno o più Protocolli sono entrati in vigore nel vostro Paese, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica corrispondono agli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

Per tutti i campi interessati dai Protocolli, vengono condotti studi su progetti specifici da istituti neutrali. Il Liechtenstein non dispone di un'università propria. Di conseguenza attinge le conoscenze necessarie dagli studi svolti su singoli progetti e collabora strettamente con istituti di ricerca della Svizzera e dell'Austria.

Art. 4 della CA Collaborazione e scambio d'informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

13. Viene facilitato o promosso tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico di interesse per la Convenzione delle Alpi?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate dettagli.

Per il Liechtenstein, uno Stato particolarmente piccolo, è fondamentale avere un intenso scambio di conoscenze e informazioni con gli Stati limitrofi in tutti i campi menzionati.

14. Le altre Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze regionali, vengono informate di tutti i provvedimenti di natura giuridica o economica dai quali possono derivare effetti specifici per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate dettagli.			
Scambio d'informazioni costante e intenso con gli Stati limitrofi, sia mediante pubblicazioni, sia mediante progetti svolti in comune.			

15. Le altre Parti contraenti vengono informate dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
Lo scambio è intenso in particolare nei campi del traffico, dell'economia e dell'agricoltura. Alla luce delle dimensioni ridotte del Liechtenstein, tutte le attività di ampia portata sono rilevanti anche per gli Stati limitrofi.			

16. Il vostro Paese è stato sufficientemente informato dalle altre Parti contraenti dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate degli esempi. Se avete indicato „no“ come risposta specificate il/i caso/i in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.			
Cfr. risposta alla domanda 15			

17. Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, al fine di attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?			
Sì	X	No	
Se sì, in quali settori? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).			
Popolazione e cultura			X
Pianificazione territoriale			X
Salvaguardia della qualità dell'aria			X
Difesa del suolo			X
Idroeconomia			X
Protezione della natura e tutela del paesaggio			X
Agricoltura di montagna			X
Foreste montane			X
Turismo e attività del tempo libero			X
Trasporti			X
Energia			X
Economia dei rifiuti			X
Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, citate le organizzazioni e l'oggetto della collaborazione.			
Svariate collaborazioni internazionali nell'ambito di convenzioni del Consiglio d'Europa, dell'ONU e di altre istituzioni. Il Liechtenstein ospita inoltre la sede della CIPRA (che sostiene finanziariamente) ed è membro dell'IUCN e di altre organizzazioni.			

Art. 4 della CA Informazione dell'opinione pubblica sulle ricerche e sull'osservazione sistematica

18. L'opinione pubblica viene periodicamente informata dei risultati delle ricerche e dell'osservazione sistematica?			
Sì	X	No	
Se sì, in che modo? Riportate dettagli.			
Mediante i rapporti annuali del Governo			
Pubblicazione del bollettino «Naturkundliche Forschung in Liechtenstein» dedicato alla ricerca (1 – 2 numeri all'anno)			
Regolare informazione della popolazione attraverso la stampa, ma anche con rapporti di uffici governativi, esposizioni permanenti e temporanee in musei, escursioni e visite guidate in zone interessate dai progetti.			
I Comuni dispongono di un'ampia offerta di informazioni che diffondono ad esempio tramite le reti televisive e le pubblicazioni comunali.			

19. Nell'ambito della ricerca e della rilevazione di dati e per quel che concerne la concessione dell'accesso a tali dati, le informazioni definite riservate vengono trattate come tali?			
Sì	X	No	

20. Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Cfr. risposta alla domanda 18.			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Decisioni della Conferenza delle Alpi

21. In che modo sono state attuate le Decisioni assunte dalla Conferenza delle Alpi espressamente soggette all'obbligo di rapporto?

Le Decisioni sono state considerate nei campi rilevanti in sede di attuazione.

D Domande integrative

Difficoltà nell'attuazione della CA

Attenzione: se le difficoltà dovessero riferirsi ad un settore per il quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile fare un riferimento alla parte dedicata al protocollo in questione.

1. Si sono incontrate e si incontrano difficoltà nell'attuazione degli obblighi della Convenzione delle Alpi?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Sono stati riscontrati problemi nel campo della pianificazione territoriale, in particolare dello sviluppo di insediamenti estesi, per quanto riguarda la tutela del paesaggio e l'integrazione ecologica.			

Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario

2. Si sono presentate difficoltà nella compilazione del questionario? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia a quella generale che a quella speciale.			
Sì	X	No	
Se sì, quali? Avete delle proposte di miglioramento?			
In generale non vi sono stati grossi problemi. Dalle domande non sempre si capiva fino a che punto le risposte dovessero essere circostanziate e dettagliate. L'esperienza dei prossimi anni permetterà probabilmente di far chiarezza su questo punto.			

Parte 2: parte speciale riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

Attenzione: alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui vengono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli settori nell'art. 2, comma 2 della CA.

A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale - Cooperazione internazionale

1. Viene favorita una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?			
Sì	X	No	

2. Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione dei piani settoriali di interesse territoriale?			
Sì	X	No	

3. La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?			
Sì	X	No	

Se sì, come? Riportate degli esempi.

Sfruttamento delle sinergie
Collegamento degli spazi naturali

4. Contrassegnate con una crocetta la/e forma/e che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
Elaborazione e sostegno finanziario di progetti concreti nell'ambito della collaborazione orizzontale e verticale	

Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale - Coordinamento delle politiche settoriali

5. Esistono gli strumenti necessari per il coordinamento delle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì	X (in parte)	No	
6. Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi a usi unilaterali?			
Sì		No	X
Se sì, riportate degli esempi.			

--

Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

7. Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul "sì" o sul "no".	Sì	No
Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale di aree continue vengono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile?	X	
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e/o per lo sviluppo sostenibile vengono definiti per tutto il territorio alpino dagli enti territoriali competenti?	X	
Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell'elaborazione dei piani e/o programmi all'occorrenza anche a livello transfrontaliero?	X (in parte)	
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali?	X	
Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi vengono effettuati dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	X	
Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	X	
Viene effettuato un riesame periodico dei piani e/o dei programmi?		X

8. Qualora venga effettuato un riesame periodico dei piani e programmi, con quale frequenza avviene e/o in quali occasioni?

Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

9. I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità	X	
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di usi unilaterali	X	
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra turismo, economia agricola e forestale nonché artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego	-	-
<u>Aree rurali:</u>		
riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e alla pastorizia	X	
definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna	X	
conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale	X	
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo	X	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X	
<u>Aree urbanizzate:</u>		
delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengano effettivamente edificate		X
riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento e alle attività del tempo libero	X	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X	
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero	X	

limitazione delle seconde abitazioni		X
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti	X	
conservazione dei siti urbani caratteristici	X	
conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico		X
<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		
delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali	X	
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose	X	
<u>Trasporti:</u>		
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali	X	
misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente	X	
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto	X	
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato		X
misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e i turisti	X	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni sulla domanda 9:

Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale - Compatibilità dei progetti

10. Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Legge del 10 maggio 1999 sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz vom 10. März 1999 über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBI. 1999 95)			
Legge del 23 maggio 1996 sulla tutela della natura e del paesaggio (Gesetz vom 23. Mai 1996 zum Schutz von Natur und Landschaft, LGBI. 1996 117)			

11. In questo esame si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?			
Sì	-	No	-
Se sì, come?			
Irrilevante alla luce delle dimensioni e della struttura omogenea del Paese			

12. Il risultato dell'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei suddetti progetti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Le autorità competenti tengono conto dei risultati dell'esame			

13. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, vengono informati tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate come esempio uno o più casi in cui l'informazione è avvenuta in tempo utile. Indicate anche se e in che modo è stata considerata una presa di posizione eventualmente inoltrata.

Trasporti pubblici transfrontalieri

14. Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne avute sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).

Sì	X	Non sempre		No	
----	---	------------	--	----	--

Se sì, riportate un esempio. Se avete risposto con un "No" o "Non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto su cui non avevate ricevuto informazioni.

Piani direttori dei Cantoni svizzeri

Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

15. E' stato valutato in che misura è possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?			
Sì	-	No	-
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Attualmente irrilevante			

16. E' stato valutato come possano essere compensate, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Adozione di pertinenti ordinanze, regolamenti e basi legali			

17. E' stato valutato come si può provvedere, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

Adozione di pertinenti ordinanze, regolamenti e basi legali

18. E' stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori consistenti limitazioni per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

Adozione di pertinenti ordinanze, regolamenti e basi legali

Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure finanziarie ed economiche

19. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo?			
Sì	-	No	-
Se si, specificate qual è stato il risultato.			
Irrilevante alla luce delle dimensioni e della situazione particolare del Paese			

20. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante il riorientamento delle politiche per i settori tradizionali e l'impiego razionale degli incentivi esistenti?			
Sì	X	No	
Se si, specificate qual è stato il risultato.			
È stato avviato un processo finalizzato a concretizzare il coordinamento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile			

21. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante il sostegno di progetti transfrontalieri?			
Sì	X	No	
Se si, specificate qual è stato il risultato.			
Maggiore sfruttamento delle sinergie			

22. Viene o è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti finanziari e politico-economici in atto e da adottare?			
Sì		No	X
Se sì, viene poi attribuita priorità a quelle misure che sono compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure integrative

23. Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale

24. Sono state o vengono riscontrate delle difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

25. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

L'attuazione di misure coordinate ha permesso di migliorare costantemente la qualità in termini di sviluppo sostenibile

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali

1. Nell'ambito dei provvedimenti giuridici e amministrativi, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, viene data priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, come viene garantito tutto questo? Citate anche le relative disposizioni.			
Gli interventi edili fuori dalle zone edificate sono autorizzati solo in via eccezionale e sono soggetti a vincoli. Nel caso di interventi edili – ad esempio per la posa di canalizzazioni – sono fissati vincoli corrispondenti ai sensi della legge sulla protezione del suolo (Bodenschutzgesetz, LGBI. 1990 45)			

2. E' stato valutato come promuovere le misure perseguite da questo Protocollo per la difesa del suolo mediante provvedimenti di natura fiscale e/o finanziaria?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Nell'ambito dello sfruttamento agricolo del suolo; cfr. legge sui pagamenti diretti (Direktzahlungsgesetz, LGBI. 1995 34) e legge sulle indennità agricole (Abgeltungsgesetz, LGBI. 1996 70)			

3. Vengono particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, come?			
<p>Esigenze ecologiche nel settore dello sfruttamento agricolo (legge sui pagamenti diretti [Direktzahlungsgesetz], LGBI. 1995 34 e legge sulle indennità agricole [Abgeltungsgesetz], LGBI. 1996 70)</p> <p>Sostegno all'edilizia conformemente alla legge del 30 giugno 1977 sull'incoraggiamento della costruzione di alloggi (Wohnbauförderungsgesetz, WBFG, LGBI. 1977 46), versione attualmente in vigore</p>			

Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale

4. In quali dei seguenti settori viene sostenuta una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	
Monitoraggio del suolo	X
Individuazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	
Delimitazione e controllo di aree a rischio	X
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	
Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	
Informazione reciproca	

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	X

Progetti comuni	X
Altro	

Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
<p>Scambio regolare di informazioni con le autorità esecutive di altri Stati nell’ambito di gruppi di lavoro fissi</p>	

Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree

6. Nella individuazione di aree protette vengono inclusi anche i suoli meritevoli di protezione?			
Sì	SÌ	No	
Vengono conservate in questo contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
<p>Ai sensi della legge del 23 maggio 1996 sulla tutela della natura e del paesaggio (Gesetz vom 23. Mai 1996 über den Schutz von Natur und Landschaft, NSchG, LGBl. 1996 117), queste formazioni figurano nell’inventario delle aree naturali particolarmente protette.</p>			

Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

7. Nella predisposizione e attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze della difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?			
Sì	SÌ	No	

8. Lo sviluppo degli insediamenti viene indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
Prescrizioni di zona ai sensi della legge edilizia (Baugesetz, LGBl. 1947 44)			

9. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare progetti nel campo dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
Legge del 10 maggio 1999 sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz vom 10. März 1999 über die Umweltverträglichkeitsprüfung, UVPG, LGBl. 1999 95)			

10. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, vengono rinaturalizzati o ricoltivati?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
<p>Fissati vincoli di rivitalizzazione nell'autorizzazione conformemente alle pertinenti prescrizioni della legge edilizia (Baugesetz, LGBL. 1947 44), della legge sui rifiuti (Abfallgesetz, LGBL. 1988 15), della legge sulle foreste (Waldgesetz, LGBL. 1991 42) e della legge sulla tutela della natura e del paesaggio (Gesetz über den Schutz der Natur und Landschaft, LGBL. 1996 117)</p>			

Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo

11. Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?			
Sì	SÌ	No	

12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive idonee?			
Sì	SÌ	No	

13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.			
<p>Pietre ricavate dal materiale di scavo</p> <p>Materiali edili di demolizione, in particolare calcestruzzo e materiale misto</p>			

--

14. Viene limitato il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, come?			
Vincoli per il riutilizzo dello strato superiore di terra per lavori di ricoltivazione, se possibile tra una tappa e l'altra del processo di estrazione.			

15. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle individuate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			
Divieti di costruzione, limitazioni dell'attività edile e restrizioni all'utilizzazione del suolo conformemente alle disposizioni della legge del 15 maggio 2003 sulla protezione delle acque (Gewässerschutzgesetz, GSchG, LGBI. 2003 159)			

Art. 9 Protocollo Difesa del suolo - Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

16. Viene garantita la conservazione delle torbiere alte e basse?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, come?			

Conformemente alle disposizioni di protezione della legge sulla tutela della natura e del paesaggio (Naturschutzgesetz, LGBl. 1996 117)

17. Si estrae la torba?

Sì		No	NO
----	--	----	----

18. Ci sono piani concreti per la completa sostituzione della torba?

Sì		No	NO
----	--	----	----

Se sí, quali?

19. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, vengono limitati alla gestione delle reti esistenti?

Sì	SÌ	No	
----	----	----	--

Se sì, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio nelle zone umide e nelle torbiere?

In zone circoscritte nel quadro del risanamento di progetti esistenti

20. Si effettuano interventi di ripristino?

Sì		No	NO
----	--	----	----

21. Vengono utilizzati i suoli di torbiera?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, come?			
Agricoltura estensiva (con i necessari adattamenti)			

Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione e trattamento di aree a rischio e aree a rischio d'erosione

22. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazioni di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?			
Sì	SÌ	No	
Vengono delimitate le zone a rischio laddove necessario?			
Sì	SÌ	No	
Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì		No	NO

23. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi del suolo?			
Sì	SÌ	No	
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			
Amministrazione statale del Liechtenstein: Ufficio lavori pubblici (Tiefbauamt/Hochbauamt), Ufficio delle foreste, della natura e del paesaggio (Amt für Wald, Natur und Landschaft)			

--

24. Si applicano, per quanto possibile, tecniche naturalistiche ingegneristiche nelle aree a rischio?

Sì	SÌ	No	
----	----	----	--

25. Nelle aree a rischio vengono utilizzati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche?

Sì	SÌ	No	
----	----	----	--

26. Nelle aree a rischio vengono eseguiti idonee misure silvicolturali?

Sì	SÌ	No	
----	----	----	--

27. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti vengono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?

Sì	SÌ	No	
----	----	----	--

28. Vengono adottate misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?

Sì	SÌ	No	
----	----	----	--

Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

29. Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad arginare l'erosione e i costipamenti dannosi del suolo?

Sì	SÌ	No	
----	----	----	--

30. Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale?			
Sì		No	NO
Se sì, riportate i dettagli.			

31. Viene incentivato l'impiego di macchine agricole leggere per impedire il costipamento del terreno?			
Sì		No	NO

32. Quali dei seguenti materiali/sostanze vengono impiegati sui terreni alpini? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Fertilizzanti minerali			
Fitofarmaci sintetici			
Fanghi di depurazione			
Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo a cui si riferisce il presente rapporto?			
Sì		No	

Art. 13 Protocollo Difesa del suolo - Misure silvicolture e altre misure

33. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	SÌ	No	

34. Viene attribuita priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?			
Sì	SÌ	No	

35. Le foreste vengono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	SÌ	No	

36. Viene sostenuta una silvicoltura adatta al sito e i metodi naturali di rinnovazione forestale?			
Sì	SÌ	No	

Art. 14 Protocollo Difesa del suolo - Effetti delle infrastrutture turistiche

37. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?			
Sì		No	NO
Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?			
Sì		No	
Se sì, citate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.			

38. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci su terreni instabili?			
Sì		No	NO
Se si, quali?			

39. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?			
Sì		No	NO
È stata certificata la compatibilità con l'ambiente degli additivi chimici e biologici?			
Sì		No	
Se si, citate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità con l'ambiente.			

40. Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?			
Sì		No	NO
Se sì, sono state adottate misure di ripristino?			
Sì		No	
Se sì, citate i danni e le misure adottate.			

Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione dell'apporto di inquinanti e minimizzazione di sostanze antisdrucchiolo

41. Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?			
<p>Applicazione sistematica delle disposizioni di legge volte a ridurre le emissioni</p>			

42. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze dannose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e vengono attuati programmi di ricerca e azioni di informazione?			
Sì	SÌ	No	
Se sí, quali?			
<p>Conformemente alle disposizioni della legge sui rifiuti (LGBI 1988 15), incluse quelle che disciplinano la gestione e il traffico di rifiuti speciali</p>			

43. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolospuntanti e meno contaminanti?			
Sì	SÌ	No	
Riportate i dettagli.			
<p>Uso di soluzioni saline anziché sale antigelo</p>			

Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

44. Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, sono state registrate e catalogate?			
Sì	SÌ	No	
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			
<p>Le discariche e i siti di incidenti gravi sono stati rilevati. Manca un rilevamento sistematico dei suoli contaminati e delle aree contaminate dismesse nelle zone industriali e commerciali Catasto / documentazione presso l'Ufficio della tutela dell'ambiente (Amt für Umweltschutz)</p>			

45. Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, viene esaminato lo stato di queste aree e valutato il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?

Sì	SÌ	No	
----	----	----	--

Se sì, citate i metodi indicandone la comparabilità.

Procedura conforme alle disposizioni svizzere (ordinanza sui siti contaminati)

46. Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento e il deposito di rifiuti e di scorie?

Sì	SÌ	No	
----	----	----	--

Se sì, citate i sistemi.

Linee guida sui rifiuti del 1990 (Abfallleitbild)
 Le linee guida constano di

- un piano per il riutilizzo del materiale di sgombero (Konzept zur Wiederverwertung des Bauschuttes)
- un piano per la raccolta dei rifiuti pericolosi (Sonderabfall-Sammelkonzept)

Piano delle discariche 2005 (Deponiekonzept 2005)

47. Sono state istituite aree di osservazione permanente per la costituzione di una rete alpina di aree di osservazione dello stato dei suoli?

Sí		No	NO
----	--	----	----

48. L'osservazione dei suoli a livello nazionale viene coordinata con altri sistemi di osservazione ambientale nei settori dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna?			
Sì		No	NO
Se sì, come?			

Art. 18 Protocollo Difesa del suolo - Misure integrative

49. Sono state adottate misure integrative a quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	NO
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

50. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	NO
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

51. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Le misure adottate sono molto efficaci

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale

1. In quali dei seguenti settori viene incentivata una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Rilevamento cartografico	X
Istituzione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e culturale meritevoli di protezione	X
Interconnessione a rete dei biotopi	X
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	
Ricerca	
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, la definizione di criteri comparabili compresa	X

2. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Stretta collaborazione transfrontaliera, scambio di informazioni ed esperienze nelle zone di confine con la Svizzera e il Vorarlberg, ad esempio per quanto riguarda specie di animali selvatici.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Incontri e discussioni bilaterali, strategie comuni

3. Sono state create zone protette transfrontaliere?

Sì

X

No

Se sì, quali?

La zona naturale protetta più ampia del Liechtenstein (96 ettari) si estende oltre la frontiera austriaca (24 ettari)

4. Vengono concertate condizioni quadro con altre Parti contraenti per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione degli obiettivi del Protocollo?

Sì

No

Non rilevante

X

Riportate i dettagli.

Art. 6 Protocollo Protezione della natura - Inventari

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.

5. È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in merito alle seguenti materie (conformi all'Allegato I, inclusi i sottopunti in esso riportati)? Citate il relativo inventario nonché la data della sua prima redazione e/o dell'ultimo aggiornamento.		
Materie secondo l'allegato I	Inventario	Data della sua redazione e/o del suo ultimo aggiornamento
“1. Stato della popolazione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro biotopi”	Protocollo Entrata in vigore 18.12.2002	
“2. Aree protette (superficie, percentuale sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, proprietà)”		
“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, dotazione personale e finanziaria)”		
“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”		
“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”		
“6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)”		
“7. Conclusioni, misure consigliate”		

Art. 7 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione paesaggistica

Attenzione: alle seguenti domande, relative all'art. 7, si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.

6. Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?			
Sì		No	
Riportate dettagli.			
Entrata in vigore del Protocollo Protezione della natura il 18.12.2002			

7. Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, sono in questi presentati i seguenti elementi?	
a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	
b) Stato da perseguire della natura e del paesaggio nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	
- misure generali di protezione, gestione e sviluppo	
- misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	
- misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	

Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione

8. Avviene un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura notevole	X
Sì, in misura ridotta	
No	
Qualora avvenga un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.	
<p>Coordinamento reciproco per la zonazione di determinate aree</p> <p>Coordinamento nell'ambito del Programma di sviluppo Natura e agricoltura (Entwicklungskonzept Natur und Landwirtschaft).</p>	

Art. 9 Protocollo Protezione della natura - Interventi nella natura e nel paesaggio

9. Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti di carattere privato e pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?			
Sì	X	No	
Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?			
<p>Qualsiasi intervento con un potenziale impatto negativo e duraturo sull'equilibrio naturale (ecologia) e sul quadro paesaggistico. Per intervento si intende ogni misura che implica un cambiamento dell'utilizzazione del suolo.</p> <p>Definizione di intervento (Eingriff) secondo l'articolo 12 della legge sulla tutela della natura e del paesaggio (Gesetz zum Schutz von Natur und Landschaft, LGBl. 1996 117)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfruttamento di giacimenti o parti di giacimenti - lavori di sterramento, riporto di materiale depositato, lavaggi del terreno, riempimenti - costruzione o trasformazione sostanziale di edifici e impianti, strade, sentieri e installazioni pubblicitarie - costituzione di depositi temporanei e sistemazione o trasformazione sostanziale di zone di 			

deposito, stazionamento, esposizione o di aree adibite al montaggio di tende

- deposito provvisorio o definitivo di rifiuti, detriti e macchine

- costruzione o trasformazione di linee aeree

- prosciugamento a fini di coltivazione di paludi, canneti e acquitrini

Gli interventi sono valutati con maggiore severità in caso di oggetti dell'Inventario dei paesaggi, degli oggetti e dei biotopi meritevoli di protezione (Inventar der schützenswerten Landschaften, Objekte und Biotope), se vanno oltre l'utilizzazione già prevista e se possono distruggerli, danneggiarli, anche in modo duraturo, oppure modificarne le caratteristiche.

EAI (esame d'impatto ambientale) in caso d'interventi di ampia portata.

10. Il risultato della valutazione di misure e progetti privati e pubblici, suscettibili di compromettere in modo rilevante e duraturo la natura e il paesaggio, ha avuto effetto sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?

Sì

X

No

11. Ci è garanzia che non si verificano compromissioni evitabili?

Sì

X

No

Se sì, come? Citate anche le relative disposizioni.

Articolo 12 e seguenti della legge sulla tutela della natura (LGBL 1996 117)

È necessaria un'autorizzazione per tutti gli interventi; in caso di interventi imprescindibili sono richieste misure sostitutive o piani collaterali di cura del paesaggio

12. Il diritto nazionale prevede compensazioni obbligatorie per le compromissioni inevitabili?

Sì

X

No

Se sì, quali? Citate anche le relative disposizioni.

Articoli 12, 13, 14, 15 della legge sulla tutela della natura (LGBI. 1996 117)

Misure sostitutive o piani collaterali di cura del paesaggio.

13. Vengono ammesse compromissioni non compensabili?

Sì		No	X
----	--	----	---

Se sì, a quali condizioni? Citate anche le relative disposizioni.

Art. 10 Protocollo Protezione della natura - Protezione di base

14. Vengono adottate misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Estensivizzazione della produzione agricola, misure di moderazione del traffico, limitazione dello sfruttamento turistico ecc.

15. In che modo si tiene conto degli interessi della popolazione locale nelle misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?

I proprietari fondiari sono coinvolti in via informale. Le autorità locali (Comuni), le

associazioni e i gruppi d'interesse sono coinvolti nella pianificazione.

16. Vengono adottate misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Sussidi per la gestione di aree agricole discoste, mantenimento di alberi isolati, ripristino di corsi d'acqua prosciugati, protezione di forme di paesaggio particolarmente caratteristiche ecc.

17. Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?

Sì

X

No

Se sì, riportate i dettagli.

Gestione di prati magri/terreni secchi, zone umide, legislazione forestale

18. Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato vengono utilizzati per ottenere uno sfruttamento agricolo e forestale adatto?

Promozione della produzione biologica e integrata, interventi dello Stato per il mantenimento

e la cura di zone boschive private.

19. Vengono impiegate le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (e di altri usi) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, riportate i dettagli.

Cfr. 18

Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20. Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo di rapporto? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione protettiva.	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

Sono state istituite nuove aree protette.	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Sono state ampliate le aree protette esistenti.	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH o uccelli, posizione geografica, dimensioni, zonazione, data di istituzione/ampliamento).

Le aree protette non sono state ingrandite.

21. Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?

Mantenimento, controllo e cura in conformità ai piani vigenti

22. È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?

Sì, in misura notevole

Sì, in misura ridotta

No

X

Riportate i dettagli.

Il territorio del Liechtenstein è molto piccolo (160 km²) e non comprende aree degne di protezione sufficientemente estese per la creazione di un parco nazionale.

23. Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?

Sì

X

No

Riportate i dettagli.

Area di vegetazione protetta nella regione montana del Liechtenstein

Zone di quiete per la selvaggina in libertà

Creazione di riserve forestali nelle quali è esclusa qualsiasi forma di sfruttamento selvicolturale

24. Sono state esaminate le condizioni di compensazione delle particolari prestazioni rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?

Sì

X

No

Se sì, specificate qual è stato il risultato e se in seguito sono state adottate misure adeguate.

Non sono corrisposte indennità per prestazioni particolari.

Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete ecologica

25. Sono state adottate misure idonee a creare una rete nazionale di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sí, riportate i dettagli.

Creazione di corridoi ecologici (corsi d'acqua, boschetti); entro il 2007, nell'ambito del Programma di sviluppo Natura e agricoltura (Entwicklungskonzept Natur und Landwirtschaft), saranno esaminate misure di ampia portata in collaborazione con i rappresentanti del mondo agricolo.

26. Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sí, riportate i dettagli.

Associazione per l'area protetta «Ruggeler Riet», in parte confinante con la regione del Vorarlberg (Austria), e pianificazione comune per la rinaturalizzazione di corsi d'acqua transfrontalieri.

27. Avviene un'armonizzazione degli obiettivi e delle misure in funzione di aree protette

transfrontaliere?			
Sì	X	No	
Se sì, come? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Tramite discussioni/scambi bilaterali			
Tramite discussioni/scambi multilaterali			
Tramite l'armonizzazione degli obiettivi e delle misure progetto per progetto			X
Altro			

Riportate i dettagli.
Cfr. 27

Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi

28. Sono state adottate misure idonee ad assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
Inventariazione, valutazione ecologica e piani di cura e mantenimento			

29. Viene promossa la rinaturalizzazione di habitat compromessi?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
Rivalorizzazioni ecologiche in zone agricole, sistemazione ecologica dei margini delle			

foreste, ripristino di corsi d'acqua prosciugati ecc.

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

30. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?

Sì*

X

No

Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?

Tipi di biotopi:

- corsi d'acqua
- acque stagnanti (specchi d'acqua)
- paludi (prati da strame)
- biotopi umidi
- aree boschive
- prati magri e prati secchi
- praterie permanenti eutrofiche
- superfici ruderali
- biotopi alpini estesi

Cfr. anche Inventario dei biotopi e oggetti meritevoli di protezione in insediamenti (Inventar schützenswerter Biotope und Objekte innerhalb von Siedlungen).

*** Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.**

Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie

31. Sono state adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e con habitat sufficientemente grandi?

Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
<p>Accanto alle misure di protezione delle specie attraverso la tutela e il mantenimento di biotopi, sono state emanate diverse ordinanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ordinanza sulla protezione del riccio (Verordnung zum Schutze des Igels, LGBI. 1992 65) - ordinanza sulla protezione dei funghi (Verordnung zum Schutz der Pilze, LGBI. 2002 84) - ordinanza sulle specie vegetali e animali particolarmente protette (Verordnung über besonders geschützte Pflanzen- und Tierarten, LGBI. 1996 136) - ordinanza sulla concessione di sussidi per la gestione dei prati magri (Verordnung über die Ausrichtung von Bewirtschaftungsbeiträgen zur Erhaltung der Magerwiesen, LGBI. 1996 187) - ordinanza sulla protezione della flora montana (Verordnung zum Schutz der Gebirgsflora, LGBI. 1989 49) - ordinanza sulla protezione del rododendro, del rododendro irsuto e dell'aquilegia maggiore (Verordnung zum Schutz der Alpenrosen, Steinrosen und der blauen Akelei, LGBI. 1951 9) - legge sulla caccia (Jagdgesetz, LGBI. 1962 4), versione attualmente in vigore <p>Convenzioni internazionali sulla protezione delle specie e dei biotopi</p>			

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

32. Ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico?			
Sì	X	No	
Se sì, quando?		1962, legge sulla caccia e relativa ordinanza 1996, legge sulla tutela della natura e relativa ordinanza	

Art. 15 Protocollo Protezione della natura - Divieti di prelievo e di commercio

33. Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di alcune specie di animali e in particolare il loro disturbo durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento	X	
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime o loro parti, prelevati dalla natura	X	
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento e l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nel loro sito naturale	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie	X	
Se sì, quali? Citate le disposizioni.		
<p>Legge sulla tutela della natura (Naturschutzgesetz, LGBI. 1996 117) e relativa ordinanza</p> <p>Legge sulla caccia (Jagdgesetz, LGBI. 1962 4), versione attualmente in vigore</p> <p>Convenzione di Berna, Convenzione di Ramsar, Convenzione di Bonn</p>		

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

34. Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì*	X	No	
Se sì, quando?		1996 Lista delle specie animali: allegato LGBI. 1996 136	

***Va allegata la lista delle specie animali e vegetali indicate.**

Lista delle specie

Ordinanza sulle specie vegetali e animali particolarmente protette (Verordnung über besonders geschützte Pflanzen- und Tierarten, LGBI. 1996 136)

Art. 2

Le seguenti specie vegetali sono particolarmente protette:

Felce pettinata (*Dryopteris cristata*)
Lingua cervina (*Phyllitis scolopendrium*)
Ofioglossa comune (*Ophioglossum vulgatum*)
Sparganium simplex
Gramignone maggiore (*Glyceria maxima*)
Zigolo dorato (*Cyperus flavescens*)
Giunco-nero comune (*Schoenus nigricans*)
Giunco-nero delle paludi (*Schoenus ferrugineus*)
Tricoforo alpino (*Trichophorum alpinum*)
Falasco (*Cladium mariscus*)
Carice di Buxbaum (*Carex buxbaumii*)
Carice brizolina (*Carex brizoides*)
Carice falso-cipero (*Carex pseudocyperus*)
Carice punteggiata (*Carex punctata*)
Giglio martagone (*Lilium martagon*)
Giglio rosso (*Lilium bulbiferum* ssp. *croceum*)
Scilla silvestre (*Scilla bifolia*)
Giaggiolo siberiano (*Iris sibirica*)
Giaggiolo acquatico (*Iris pseudacorus*)
Gladiolo reticolato (*Gladiolus palustris*)
Orchidee, tutte le specie (*Orchidaceae*, tutti le specie)
Baccaro comune (*Asarum europaeum*)
Garofano a pennacchio (*Dianthus superbus*)
Ninfea comune (*Nymphaea alba*)
Aquilegia maggiore (*Aquilegia alpina*)
Speronella elevata (*Delphinium elatum*)
Pigamo minore (*Thalictrum minus*)
Erba storna carnicina (*Aethionema saxatile*)
Dentaria minore (*Cardamine bulbifera*)

Drosera, tutte le specie (Drosera, tutte le specie)
Saxifraga gialla (Saxifraga mutata)
Trifoglio a fragola (Trifolium fragiferum)
Trifoglio rosseggiante (Trifolium rubens)
Euphorbia virgata
Bossolo (Staphylea pinnata)
Coda di cavallo acquatica (Hippuris vulgaris)
Androsacee, tutte le specie (Androsaceae, tutte le specie)
Ciclamino delle Alpi (Cyclamen purpurascens)
Finocchiella effimera (Seseli annuum)
Trifoglio fibrino (Menyanthes trifoliata)
Genzianella pedunculata (Gentianella tenella)
Genziana mettimborsa (Gentiana pneumonanthe)
Genziana minore (Gentiana cruciata)
Melissa di Ruysch (Dracocephalum ruyschiana)
Stellina tintoria (Asperula tinctoria)
Nontiscordardimé delle paludi (Myosotis rehsteineri)
Assenzio, tutte le specie piccole (Artemisia, tutte le specie piccole)
Sebrezione abronatico (Senecio abrotanifolius)

Art. 3

Lista degli animali indigeni particolarmente protetti

I seguenti animali sono particolarmente protetti:

a) Invertebrati (Invertebrata)

Formica rossa (gruppo) (Formica [rufa ecc.]

Cervo volante (Lucanus cervus)

Rosalia alpina (Rosalia alpina)

Tutte le libellule (Odonata)

Libelloides coccajus

Farfalle, specie seguenti: (Lepidoptera, specie seguenti):

Farfalla apollo (*Parnassius apollo*)

Macaone (*Papilio machaon*)

Podalirio (*Iphiclides podalirius*)

Antocharis cardamines

Colias palaeno

Apatura iris

Limenitis camilla

Pafia (*Argynnis paphia*)

Vanessa c-bianco (*Polygonia c-album*)

Antiopa (*Nymphalis antiopa*)

Vanessa multicolore (*Nymphalis polychloros*)

Ninfa delle torbiere (*Coenonympha oedippus*)

Maculinea alcon

Maculinea arion

Maculinea teleius

Maculinea nausithous

Aurinia (*Eurodryas aurinia*)

b) Vertebrati (Vertebrata):

Tutti i pipistrelli (Chiroptera)

Tutti i rettili (serpenti, lucertole, orbettoni) (Reptilia)

Tutti gli anfibi (rane, ululoni, rospi, salamandre, urodeli) (Amphibia)

Riccio (*Erinaceus europaeus*)

Tutti i toporagni (Soricidae)

Tutti i ghirri (Gliridae)

Tutti gli uccelli, ad eccezione delle specie cacciabili in virtù della legge sulla caccia (Aves)

Art. 4

Lista delle specie vegetali e animali particolarmente protette, non autoctone

Le piante e gli animali, o le popolazioni di specie vegetali e animali menzionate negli

allegati di convenzioni internazionali sulla protezione delle specie ratificate dal

Principato del Liechtenstein rientrano nel campo di applicazione della legge sulla tutela

della natura e del paesaggio (Gesetz zum Schutz von Natur und Landschaft, LGBl. 1196 117).

35. Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

36. È avvenuta la definizione dei termini indicati nell'art. 15, comma 1 del Protocollo Protezione della natura e cioè “periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento”?			
Sì		No	X
Se sì, come? Riportate le definizioni			

37. È avvenuto il chiarimento di altri termini che potrebbero creare delle difficoltà di interpretazione scientifica?			
Sì		No	X
Se sì, quali sono stati i termini e come sono stati definiti?			

Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

38. Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti contenuti nell'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Riportate i dettagli.

È d'attualità solo l'arrivo della lince (Lynx linx) dalla vicina Svizzera. In Liechtenstein la lince è protetta. La popolazione ed eventuali gruppi d'interesse sono stati informati.

39. La reintroduzione e la diffusione avvengono sulla base di conoscenze scientifiche?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Riportate i dettagli.

Non è stata pianificata una reintroduzione della lince, poiché il territorio del Liechtenstein è troppo piccolo per ospitare una popolazione propria. Un'eventuale reintroduzione può avvenire solo in collaborazione con i Paesi vicini.

40. Dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie animali e vegetali interessate?

Sì	X	No		Non applicabile	
----	---	----	--	-----------------	--

Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieto di introduzione

41. Vengono emanate disposizioni nazionali che garantiscono che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato?					
Sì	X	No			
Se sì, queste disposizioni prevedono delle eccezioni?					
Sì	X	No		Non applicabile	
Qualora esistano, indicate, se rilevanti, le rispettive disposizioni e le eventuali eccezioni.					
<p>Legge sulla caccia, LGBI. 1962 4, versione attualmente in vigore</p> <p>Art. 44: Per un'eventuale introduzione di specie animali un tempo autoctone, oppure non autoctone, è necessaria l'autorizzazione del Governo. Prima di decidere, il Governo deve consultare il Comitato della caccia (Jagdbeirat) e la Commissione di tutela della natura (Naturschutzkommission).</p>					

Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi mutati geneticamente

42. Esistono norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati geneticamente, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?					
Sì	X	No			
Se sì, quali? Citate le norme e indicatene il contenuto.					
<p>Legge sull'impiego di organismi geneticamente modificati o patogeni (Gesetz über den Umgang mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen, LGBI. 1999 42)</p> <p>Art. 4</p> <p>Divieti</p> <p>1) Non è consentito immettere nell'ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni per utilizzazioni nell'ambito delle quali tali organismi, i loro metaboliti o i loro rifiuti possono danneggiare l'ambiente o costituire un rischio per la salute umana.</p> <p>2) Sono in particolare vietati:</p> <p>a) la produzione di organismi geneticamente modificati o patogeni;</p>					

b) immissioni sperimentali nell'ambiente

c) l'impiego di organismi geneticamente modificati o patogeni la cui immissione sul mercato non è consentita in virtù del diritto dei trattati internazionali.

3) Sono vietati gli interventi sul patrimonio genetico di cellule della via germinale.

Art. 8

Obbligo d'autorizzazione

1) In virtù della presente legge, è necessaria un'autorizzazione per:

a) l'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati o patogeni e di prodotti derivati da tali organismi

b) l'impiego di organismi geneticamente modificati o patogeni in sistemi chiusi

c) l'utilizzazione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati o patogeni.

2) Le autorizzazioni sono concesse solo se l'utilizzazione in sistemi chiusi o nell'ambiente di organismi geneticamente modificati o patogeni è consentita in virtù del diritto dei trattati internazionali.

Art. 13

Limitazioni e divieti

1) Il Governo può limitare o vietare l'immissione sul mercato di questi organismi o prodotti se ha ragionevole motivo di ritenere che gli organismi o i prodotti geneticamente modificati o patogeni ammessi in virtù del diritto dei trattati internazionali

a) costituiscano un pericolo per l'ambiente e la salute umana

b) siano contrarie allo scopo della presente legge

c) l'eliminazione degli organismi, dei loro metaboliti o dei loro rifiuti sia problematica, o gli stessi possano costituire un pericolo per l'ambiente e la salute umana,

.

2) Il Governo informa l'Autorità di vigilanza AELS sulle misure adottate in conformità al capoverso 1.

Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative

43. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

44. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

45. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!	
Le misure adottate sono molto efficaci.	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori

1. Vengono riconosciuti gli agricoltori nel territorio alpino per i loro compiti multifunzionali come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e culturale?			
Sì	Sì	No	
Se sì, come?			
Riconoscimento in base alla legge sui pagamenti diretti e incentivi con contributi diretti per i compiti multifunzionali. Nota: l'intero territorio del Liechtenstein si trova nel perimetro della Convenzione delle Alpi. Ciò significa che non sono interessate solo le regioni di montagna e le aziende alpine ma anche le pianure.			

2. Gli agricoltori nel territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?			
Sì	Sì	No	
Se sì, come?			
I rappresentanti dei contadini, segnatamente l'Associazione delle organizzazioni contadine (Vereinigung bäuerlicher Organisationen), sono coinvolti nei processi decisionali. Gli agricoltori sono rappresentati nella Commissione delle Alpi (Landesalpenkommission) e nella Commissione per il risanamento delle regioni montane (Kommission für die Berggebietssanierung).			

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
--	--	--	--

Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione di questo Protocollo	

Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione degli obiettivi di questo Protocollo	
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	X
Promozione di iniziative comuni	
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	X

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Scambio di informazioni con organizzazioni ambientali affini, ad esempio CIPRA	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
Incontri annuali e scambio di know how	

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna

5. Vengono adottate le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Sì	No
Incentivazione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza delle differenti condizioni dei siti	Sì	
Incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti	Sì	
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	Sì	
Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e culturale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi generali in base ad accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni.	Sì	
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		
<p>Legge sui sussidi per le regioni di montagna e le zone declive (Berggebiet- und Hanglagengesetz, LGBl. 1997 59): gli svantaggi naturali legati all'ubicazione sono valutati in base a un punteggio e compensati singolarmente a seconda della superficie.</p> <p>Legge sull'economia alpina (Alpwirtschaftsgesetz, LGBl. 1981 9): le indennità per i costi d'alpeggio includono un bonus di gestione accordato ogni anno individualmente, anch'esso fondato su un sistema a punti, con il quale si tiene conto degli oneri supplementari legati alla cura dei pascoli alpini.</p>		

Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio culturale

6. Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale culturale?			
Sì	Sì	No	
Riportate i dettagli.			
Si tiene conto dei fattori ecologici locali ad esempio vietando la concimazione sui pascoli alpini, limitando i carichi (capi di bestiame per superficie) o preservando il paesaggio con misure ad hoc (falcatura per impedire l'avanzata del bosco).			

7. E' prevista la disponibilità di terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna ?			
Sì	Sì	No	
Se si, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?			
La competenza in materia di conservazione e destinazione a scopi agricoli dei terreni è delegata ai Comuni (piano regolatore). Vista la loro relativa importanza economica, l'agricoltura in generale e l'agricoltura alpina in particolare non rivestono un ruolo fondamentale nella destinazione dei terreni. L'attribuzione delle zone non avviene prioritariamente in base a criteri agricoli.			

8. Vengono conservati e ripristinati gli elementi tradizionali del paesaggio culturale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?			
Sì	Sì	No	
Se si, riportate degli esempi.			
Incentivi finanziari per: gestione di prati magri, zone declive, pascoli alpini,...			

9. Vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?			
Sì		No	No
Se si, quali?			

Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

10. Sono state adottate tutte le misure indispensabili per favorire l'impiego e la diffusione

nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì	Sì	No	
----	----	----	--

Se sì, quali sono queste misure?

Incentivazione di particolari qualità di mais quali specialità agricole e tutela del «Sauerkäse» (tipo di formaggio fresco)

Inventariazione e salvaguardia di tipi di verdura e frutta locali

11. Sono stati cercati con altre Parti contraenti criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici, che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì	Sì	No	
----	----	----	--

Se sì, quali sono questi criteri?

Definizione con la Svizzera di criteri comuni di qualità per il formaggio fresco e il mais alimentare

Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

12. Quali misure sono state adottate per mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche compresi gli animali domestici tradizionali e i rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

Viene ancora applicata la vecchia legge sull'allevamento (Tierzuchtgesetz, LGBI. 1970 12) che promuove solo la razza bovina bruna. Le razze tradizionali di animali domestici sono troppo poco incentivate.

13. Vengono mantenute le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli

allevamenti tradizionali?			
Sì	Sì	No	

14. In caso di allevamenti erbivori estensivi viene mantenuto un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra il bestiame e le superfici foraggere?			
Sì	Sì	No	

15. Sono state adottate le misure indispensabili per il mantenimento degli allevamenti tradizionali (in particolare nel campo della ricerca e della consulenza riguardante il mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture)?			
Sì	Sì	No	
Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.			
Sono stati avviati diversi progetti per individuare e definire le risorse genetiche. Si sta inoltre lavorando all'implementazione di progetti di conservazione.			
Istituzione di "Hortus", un'associazione volta a conservare le piante coltivate tradizionali.			

Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione

16. Sono state adottate misure per creare condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna?			
Sì	Sì	No	
Se sì, quali?			
Si incoraggia la produzione e la commercializzazione di formaggio d'alpe. Incentivazione di mercati contadini. Incentivazione di derrate di produzione biologica.			

17. Esistono marchi di denominazione d'origine controllata e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori che dei consumatori?			
Sì	Sì	No	

Se sì, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di lancio.

Malbuner Alpkäse 1998

Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione

18. Nel caso di un'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?

Sì

Sì

No

Se sì, come?

Limitazione del numero di capi di bestiame per ettaro

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità

19. È stata incentivata la silvicoltura adatta alla natura sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?

Sì

No

No

Se sì, come?

Il bosco appartiene per oltre il 90% al settore pubblico. Le superfici boschive private sono irrilevanti e non offrono possibilità di guadagni accessori.

20. Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti e in armonia con il paesaggio?

Sì

Sì

No

Se sì, come?

Nell'ambito del Programma di sviluppo Nautra e paesaggio (Entwicklungskonzept Natur und Landwirtschaft)

Nell'ambito del piano regolatore e della cartografia delle funzioni del bosco

21. L'attività di pastorizia e di popolamento di selvaggina viene regolamentata tramite misure tali da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?

Sì	Sì	No	No
----	----	----	----

Se sì, come? Citate le relative disposizioni.

Il bosco è protetto dalla pastorizia dannosa con una separazione bosco/pascolo. È inoltre stato fissato un carico massimo per alpe.

Nell'ambito della PER (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate) le aziende sono tenute ad applicare una buona prassi agricola (evitare danni).

Le lacune esistenti nella gestione dei danni causati dagli ungulati sono note. Manca un'imposizione politica per evitare in particolare i danni nell'area boschiva.

Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito

22. Viene incentivata la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi all'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la conduzione delle aziende familiari a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e culturale?

Sì		No	No
----	--	----	----

Riportate dettagli ed eventualmente esempi di incentivazione.

In riferimento all'applicazione della legge edilizia (Baugesetz, LGBl. 1947 44), nei regolamenti edilizi si interpreta con rigore il principio della conformità alle zone. In tal modo si pongono severi limiti alle fonti di reddito supplementari, in particolare per le aziende situati fuori delle zone edificabili.

Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

23. Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle

attività agricole e forestali nelle zone montane e raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino?	
Il miglioramento dei collegamenti di trasporto	Sì
Le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali	Sì
L'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari	Sì
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
Miglioramenti strutturali generali e nell'ambito del risanamento delle regioni montane (Berggebietssanierung BGS)	
Rinnovamento di edifici abitativi e agricoli (con BGS, FILG = incentivazione degli investimenti nell'agricoltura, incentivazione dell'economia alpina)	

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative

24. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì	Sì	No	
Se sì, quali?			
<p>È stato elaborato un piano, approvato dal Parlamento, per le regioni di montagna.</p> <p>L'attività del gruppo BGS (Fachgruppe für Berggebietssanierung) è utile anche all'agricoltura di montagna.</p> <p>Nelle Linee guida per l'agricoltura emanate nel 2004 (Landwirtschaftliches Leitbild) sono menzionati, tra gli obiettivi per la società, anche lo sfruttamento esteso a tutto il territorio dell'attuale paesaggio rurale, la sua salvaguardia e il suo mantenimento. Ciò vale in particolare per le aree a rendimento molto limitato, le zone declive, le regioni montane e alpine.</p>			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì		No	No
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Nel complesso le misure contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle regioni montane.
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)

Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità

1. Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o a aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Sì	No
Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.	X	
Si persegue un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie arboree adatte al rispettivo sito.	X	
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.	X	
Si evitano erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e prelievo rispettosi dell'ambiente.	X	
<p>Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:</p> <p>Lo Stato del Liechtenstein gestisce un proprio vivaio di piante forestali, nel quale sono coltivati alberi e arbusti di provenienza indigena (soprattutto di alta quota).</p> <p>La topografia impone di norma un trasporto per teleferica del legname, in casi eccezionali si fa capo all'elicottero (danni causati dal bostrico).</p>		

Art. 2 Protocollo Foreste montane -Considerazioni delle finalità nelle altre politiche

2. Si tiene conto delle seguenti finalità/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Sì	No
L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.	X	
Sono state contenute le popolazioni di ungulati entro limiti che permettono la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti senza dover ricorrere a particolari misure protettive.	X	
Nelle zone di confine, vengono armonizzate con altre Parti contraenti le	X	

rispettive misure di regolamentazione della selvaggina.		
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura viene favorita la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.	X	
La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni del suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.	X	
L'uso delle foreste a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane. A questo proposito si deve tener conto delle esigenze dei sistemi ecoforestali.	X	
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste, viene promosso il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile.	X	
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte tramite misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.	X	
Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.	X	
<p>Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:</p> <p>Si è ben lungi dal conseguimento dell'obiettivo fissato per la riduzione della popolazione di ungulati a un numero sostenibile per il bosco. La pianificazione venatoria per il cervo è condotta su base regionale in collaborazione con Vorarlberg, Grigioni e San Gallo.</p> <p>La reintroduzione di predatori non è sostenuta attivamente, anche se l'arrivo della lince nel Liechtenstein è considerata in modo molto positivo. Per altre specie mancano probabilmente le basi vitali.</p> <p>L'uso delle foreste a scopi ricreativi non pone per ora problemi sostanziali.</p> <p>Si intende vagliare l'uso del legno quale materiale di costruzione e vettore energetico per tutti i futuri edifici pubblici (impiego sostenibile).</p>		

Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.	X
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione di questo Protocollo.	X
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.	X
Incentivazione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione.	X
Incentivazione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e ambientali.	X
Incentivazione di iniziative comuni.	X
Incentivazione della cooperazione internazionale tra i media.	X
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze.	X

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Progetti comuni come i progetti Interreg (Know for Alps, Network Mountain Forum, ...), che si occupano di un problema concreto e si traducono nell'introduzione di strumenti esecutivi pratici.

Workshops, seminari (ad esempio «Bergwaldtagung») che consentono uno scambio di esperienze ed evidenziano eventuali approcci coordinati per la risoluzione di problemi comuni (creazione di sinergie nell'interesse di una migliore efficacia e efficienza).

Art. 5 Protocollo Foreste montane - Basi della pianificazione

5. Per il conseguimento degli obiettivi indicati da questo Protocollo sono state predisposte le basi necessarie alla pianificazione?

Sì

Sì

No

Se sì, è compreso anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive nonché un'esauriente ricognizione dei siti?

Sì

Sì

No

A questo proposito quali organi sono/erano competenti?

I piani delle funzioni del bosco sono stati elaborati sulla base di una cartografia dei pericoli naturali per tutto il territorio (funzione di protezione).

Il Liechtenstein dispone dal 1988 di una cartografia completa dei boschi.

Art. 6 Protocollo Foreste montane - Funzioni protettive delle foreste montane

6. Viene attribuita priorità alla funzione altamente protettiva che hanno le foreste montane per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?

Sì

X

No

Se sì, la gestione forestale si orienta a queste finalità protettive?

Sì

X

No

7. Vengono conservate in loco le foreste montane, che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?

Sì	X	No	
----	---	----	--

8. Vengono attuati progetti di gestione e miglioramento delle foreste montane nel vostro Paese?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sí, quali?

Laddove il bosco svolge una funzione di protezione di oggetti e persone (funzioni importanti e molto importanti) e l'efficacia della protezione non è garantita oggi o a medio termine. La base a tal fine è costituita da una cartografia dei boschi di protezione, nella quale si valuta per ogni popolazione arborea la capacità di adempiere la propria funzione (efficacia della protezione).

9. Vengono pianificate e attuate con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste, le misure necessarie per la conservazione di foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e della tutela del paesaggio nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Art. 7 Protocollo Foreste montane - Funzione economica delle foreste montane

10. Nelle foreste montane, dove prevale la funzione economica e dove la situazione economica regionale lo renda necessario, si provvede affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Lo sfruttamento dei boschi montani non è prioritariamente finalizzato a garantire una fonte di impiego e di reddito ma è la conseguenza di un'applicazione coerente della pianificazione delle funzioni del bosco (incentivo alla produzione di legname in siti adatti).			

11. Viene effettuata la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree adatta ai rispettivi siti?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Visto che le popolazioni di ungulati sono tuttora troppo numerose, si impongono sovente misure di protezione (recinzione, protezione puntuale chimica e meccanica) per garantire la rinnovazione forestale.			

12. L'utilizzo economico delle foreste montane avviene in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?			
Sì	X	No	
Se sí, riportate i dettagli.			
Di norma trasporto in teleferica verso monte.			
Una buona rete capillare di collegamenti riduce il transito sul suolo boschivo nelle zone di pianura.			

Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico della foreste montane

13. Vengono adottate misure che assicurano le importanti funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane, quali l'efficacia per le risorse idriche, per l'equilibrio climatico, per il risanamento dell'aria e per la protezione acustica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Nell'intero territorio nazionale sono state definite zone di protezione delle fonti, che figurano nelle carte silografiche e nei piani delle funzioni del bosco.</p>			

14. Vengono adottate misure che assicurano la diversità biologica delle foreste montane?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Delimitazione molto generosa di riserve forestali (circa il 20% della superficie boschiva globale).</p> <p>Programma per la rivalutazione ecologica dei margini del bosco (Ökologische Aufwertung von Waldrändern).</p> <p>Gestione naturale dell'intera superficie boschiva.</p>			

15. Vengono adottate misure che assicurano la fruizione della natura e le funzioni ricreative delle foreste montane?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			

Generoso contributo dello Stato per la cura del bosco e la raccolta del legname nell'ambito del risanamento integrale delle regioni montane.

Art. 9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste

16. Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, vengono realizzati interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali

17. Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adottarlo agli scopi della riserva?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nel territorio alpino del vostro Paese e qual è la loro quota sulla superficie forestale totale?	1215 ha, pari al 18% della superficie boschiva
--	--

18. Qualora siano state istituite delle riserve forestali naturali, sono rappresentati in queste possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?

Sì	X	No	
----	---	----	--

19. Viene assicurata l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni di riserve forestali naturali?

Sì	X	No	
----	---	----	--

20. L'istituzione delle riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?

Sì	X	No	
----	---	----	--

21. Per la pianificazione e l'istituzione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	

Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione

22. Viene incentivata in modo sufficiente l'attività forestale - e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane - in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli (condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).			
<p>Nell'ambito del risanamento delle regioni montane si incentivano la separazione bosco/pascoli, i collegamenti, i rimboschimenti, i provvedimenti di cura e di raccolta del legname, i ripari contro le valanghe, le fuoriuscite dagli argini dei ruscelli e la caduta di sassi, a condizione che tali misure siano parte integrante di progetti di dettaglio approvati dal Governo e da un gruppo di esperti. I mezzi richiesti oscillano, a seconda delle esigenze, tra 800 000 e 1,2 milioni di CHF all'anno.</p>			

23. La proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalla norme giuridiche vigenti e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Compensazione per la rinuncia allo sfruttamento nelle riserve forestali da CHF 5.- (pessima redditività) a CHF 85.- (ottima redditività) per ettaro			

24. Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?			
Sì	X	No	
Se sì, in sede di finanziamento si tiene conto oltre ai benefici economico-politici per l'intera popolazione anche dei benefici dei singoli?			
Sì		No	X

Se sì, indicate gli strumenti creati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

Art. 12 Protocollo Foreste montane - Misure integrative

25. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane

26. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

--

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

27. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Le misure sono molto efficaci per l'intera superficie boschiva montana

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

--

F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale

1. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti che danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree transfrontaliere, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelano l'ambiente?			
Sì	X	No	
Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.			
Accordi bilaterali			
Accordi multilaterali			
Sostegno finanziario			X
Aggiornamento/Training			
Progetti comuni			X
Altro			
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.			
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.			
<p>A livello locale: attuazione comune di un progetto concreto in collaborazione con gli attori interessati. Utilità diretta per i partecipanti.</p> <p>A livello regionale e transfrontaliero: collaborazione transfrontaliera per il coordinamento di strategie e misure. Uno sviluppo coordinato consente di ottimizzare gli sforzi intrapresi in ogni singolo Paese.</p>			

Art. 5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta

2. Sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi di questo Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, sono state già realizzate?			
Sì		No	X (in fase di attuazione)
Lo sviluppo e la realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?			
Sì	X	No	
Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali permettono di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione ai seguenti aspetti?			
			Sì
Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali			X
Conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi			X
Conseguenze sulle finanze pubbliche			X

3. Sono state eseguite su tutto il territorio pianificazioni che assicurano uno sviluppo regionale sostenibile tenendo conto di tutte le esigenze d'uso (turismo, trasporti, economia agricola e forestale, aree urbanizzate)?			
Sì	X	No	

4. Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite verifiche di compatibilità?			
Sì	X	No	
A questo proposito esistono delle norme giuridiche?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Legge del 10 marzo 1999 sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz vom 10. März 1999 über die Umweltverträglichkeitsprüfung)</p> <p>Legge del 23 maggio 1996 sulla tutela della natura e del paesaggio (Gesetz vom 23. Mai 1996 zum Schutz von Natur und Landschaft, LGBl. 1999 95)</p>			

5. Se sono state elaborate linee guida a favore di uno sviluppo sostenibile di destinazioni turistiche, spiegate quali.	
Linee guida per il turismo (Tourismusleitbild) del 2001	

6. La popolazione locale è stata coinvolta nello sviluppo delle linee guida?			
Sì	X	No	

7. Se sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, gli stessi contengono quanto viene riportato qui di seguito? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Definizione di modelli e offerte per un turismo compatibile con la natura	X
Certificazione ed etichettatura con marchi ambientali per le offerte turistiche	
Incentivazione e introduzione di sistemi di gestione ambientale	
Altro	X
Se avete scelto più opzioni tra quelle sopra indicate, riportatene i dettagli.	
<p>I paesaggi tradizionali sono considerati un capitale da preservare.</p> <p>Le aziende operano conformemente ai principi della sostenibilità.</p> <p>È promossa l'integrazione regionale tra produttori e consumatori.</p>	

Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico

8. Si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e della salvaguardia del paesaggio nello sviluppo turistico?			
Sì		No	X (in Liechtenstein il turismo non viene incentivato nelle aree protette)

9. Vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l'ambiente?			
Sì	X	No	

10. Viene rafforzata dalla politica la competitività del turismo prossimo alle condizioni naturali nel territorio alpino?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Lancio dello «Ski Audit» per la stazione sciistica di Malbun			
Sostegno finanziario di progetti sostenibili			

11. Vengono privilegiate le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta?			
Sì		No	X
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			

12. Nelle zone fortemente turistiche viene perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo e estensivo?			
Sì	-	No	-

13. Per le misure da incentivare e incentivate vengono rispettati i seguenti aspetti?	Sì	No
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche	-	-
Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo	-	-
Per il turismo estensivo: il mantenimento e lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente	X	
Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e	X	

culturale delle regioni turistiche		
------------------------------------	--	--

Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

14. La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica su tutto il territorio alpino tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche?			
Sì	X	No	

15. Vengono favoriti lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendono ad un miglioramento qualitativo in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Inserimento di attrezzature e impianti turistici nei paesaggi e nell'ambiente naturale	-	-
Urbanistica, architettura (nuove costruzioni e recupero dei paesi)	X	
Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici	-	-
Diversificazione dell'offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate	-	-
Citate degli esempi sui settori per i quali avete dato una risposta positiva.		
Partecipazione a concorsi (ad esempio «Europäischer Dorferneuerungspreis»)		

Art. 8 Protocollo Turismo - Controllo dei flussi turistici

16. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici nelle aree protette			
Sì	X	No	

17. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?			
Sì	X	No	

Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18. Lo sviluppo turistico viene adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località e della regione interessate?			
Sì	-	No	-
Se sì, come?			

19. I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale vengono sottoposti ad una valutazione preventiva?			
Sì	X	No	
Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?			
Sì	X	No	

Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete

20. Sono state istituite zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici?			
Sì	X	No	

Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera

21. Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile mediante le seguenti misure?	Sì	No
Predilezione della ricettività commerciale		X
Recupero ed uso degli edifici esistenti		X
Rimodernamento e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti	X	

Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita

22. Viene garantito che nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?			
Sì	X	No	
Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?			
Legge del 10 marzo 1999 sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz vom 10. März 1999 über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBI. 1999 95)			
Legge del 23 maggio 1996 sulla tutela della natura e del paesaggio (Gesetz vom 23. Mai 1996 zum Schutz von Natur und Landschaft, LGBI. 1996 117)			

23. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate allo smontaggio e alla rimozione di impianti di risalita fuori esercizio?			
Sì	X	No	

24. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate alla rinaturalizzazione di superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale?			
Sì	X	No	

Art. 13 Protocollo Turismo - Traffico e trasporti turistici

25. Sono state incentivate misure destinate a ridurre il traffico individuale a motore all'interno delle stazioni turistiche nel periodo di rapporto?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Ottima offerta di trasporti pubblici Limitazione delle autorizzazioni di accesso nel centro della stazione sciistica			

26. È stato limitato il traffico motorizzato individuale?			
Sì		No	X

27. Vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Sostegno concreto sul piano finanziario e organizzativo Collaborazione in sede di elaborazione e attuazione Definizione delle rispettive condizioni quadro			

Art. 14 Protocollo Turismo - Tecniche particolari di assetto territoriale

28. Vengono integrati nel paesaggio nel miglior modo possibile la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci?			
Sì	X	No	
In tale contesto viene tenuto conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?			

Sì	X	No	
----	---	----	--

29. Vengono autorizzati impianti di innevamento?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, a quali condizioni avviene l'autorizzazione di impianti di innevamento e quali disposizioni legislative ne regolano l'utilizzo? Spiegate in particolare come vengono rilevate le condizioni idrologiche ed ecologiche per l'utilizzo di impianti di innevamento.

Legge edilizia del 10 settembre 1947 (Baugesetz, LGBl. 1947 44)

Gli impianti di innevamento sono ammessi solo nelle zone delle stazioni sciistiche già dotate di impianti meccanici. Le condutture elettriche e le condutture dell'acqua devono essere posate sotto terra.

Gli impianti di innevamento servono esclusivamente a innevare superfici limitate. Se la superficie innevata artificialmente è superiore a 5 ettari nell'area sciistica di Malbun e superiore a 2 ettari in quella di Steg è necessario un esame d'impatto ambientale.

Per il rilascio di un'autorizzazione per l'uso di impianti d'innevamento è necessaria, nel limite del possibile, una domanda congiunta di tutti i gestori di impianti di risalita dell'area sciistica in questione. Se la domanda è presentata da un solo gestore, quest'ultimo deve dimostrare che l'utilizzazione degli impianti d'innevamento è stata coordinata con gli altri gestori. Devono essere assicurate la compatibilità ambientale e la compatibilità di zona.

Il ricorso all'innevamento artificiale è limitato al periodo tra il 15 novembre e il 1° marzo. L'impianto non deve provocare immissioni acustiche eccessive o inaccettabili per il vicinato, tenuto conto delle condizioni locali. Sono vietati gli additivi chimici o biologici. L'utilizzazione dell'impianto di innevamento artificiale non deve pregiudicare l'equilibrio ecologico né il bilancio idrico, in particolare l'approvvigionamento d'acqua. I singoli gestori degli impianti di innevamento sono tenuti a presentare annualmente un bilancio energetico e idrico e di presentarlo al Governo a fini di pubblicazione.

Legge del 10 marzo 1999 sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz vom 10. März 1999 über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBl. 1999 95).

30. Vengono limitate le modifiche del terreno?

Sì		No	X
----	--	----	---

31. La vegetazione viene ripristinata nelle aree modificate dando priorità alle specie di origine locale?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Art. 15 Protocollo Turismo - Attività sportive

32. Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Canalizzazione mediante strade e sentieri

Segnaletica

Divieti di sorvolo su zone di quiete

33. Esistono limitazioni delle attività sportive che comportano l'uso di motori?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Ad esempio corse in montagna con veicololi a motore consentite solo su strade chiuse al traffico (obbligo di autorizzazione)

Art. 16 Protocollo Turismo - Deposito da aeromobili

34. È permesso il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi?

Sì	-	No	-
----	---	----	---

Se sì, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le disposizioni che regolano il deposito da aeromobili a

fini sportivi al di fuori di aerodromi.

Considerate le dimensioni e le caratteristiche del Paese, per ora non è necessario intervenire.

Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

35. Vengono studiate e sviluppate soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle aree economicamente deboli?

Sì	-	No	-
----	---	----	---

Se sì, quali?

Considerate le dimensioni e le caratteristiche del Paese, per ora non è necessario intervenire.

Art. 18 Protocollo Turismo - Scaglionamento delle vacanze

36. Sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nello spazio e nel tempo della domanda turistica nelle regioni turistiche?

Sì		No	X
----	--	----	---

Se sì, ciò è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?

Sì		No	
----	--	----	--

37. Se sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della domanda turistica, quali sono queste misure?

Art. 19 Protocollo Turismo - Incentivazione dell'innovazione

38. Sono state sviluppate forme di incentivazione che favoriscono l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			
<p>Elaborazione di linee guida per il turismo conformi ai principi della sostenibilità</p> <p>Promovimento dei trasporti pubblici</p> <p>Concentrazione degli interventi di edilizia turistica nell'area alpina</p>			

39. Quali innovazioni sono state favorite dall'attuazione del Protocollo Turismo?			
Per ora nessuna			

Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

40. Viene promossa la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?			
Sì	X	No	
Vengono favorite in particolare le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?			
Sì	X	No	
Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate come questo avviene.			
<p>Sostegno finanziario per iniziative o progetti pubblici e privati</p> <p>Partecipazione all'elaborazione e alla realizzazione di idee in tal senso</p>			

Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative

41. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo

42. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

43. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
<p>Le misure inducono un continuo aumento del grado di attuazione, contribuendo a rispondere sempre meglio alle esigenze in materia di sostenibilità.</p>

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)

Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti

1. Viene attuata una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?			
Sì		No	

2. Vengono attuate le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Vengono coordinati i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e favorita l'intermodalità.		X
I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino vengono sfruttati nel modo migliore, tra l'altro con l'impiego della telematica.		X
I costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.	X	
Tramite interventi di assetto del territorio e strutturali si influisce sui trasporti a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.		X
I potenziali di riduzione del volume di traffico vengono valorizzati e sfruttati.	X	

3. I seguenti interventi vengono realizzati nel modo migliore?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali	X	
Interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti	X	
Raggiungimento di una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili	X	
Incremento della sicurezza dei trasporti	X	

Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

4. Nel caso di grandi costruzioni nuove, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti vengono realizzate le seguenti verifiche/analisi?		Sì	No
Verifiche di opportunità		X	
Valutazioni dell'impatto ambientale		X	
Analisi dei rischi		X	
Altre verifiche		X	
Se avete scelto la voce "Altre verifiche", indicate il tipo di verifica.			
Se precedentemente avete risposto di "Sì": si tiene conto dei risultati delle verifiche/analisi ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	X	No	

5. Vengono coordinati e concertati con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione delle infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?			
Sì	X	No	

6. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero vengono realizzate consultazioni preventive con le altre Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle suddette verifiche?			
Sì	X	No	
Se sì, citate degli esempi.			
<p>Benché finora non è stato realizzato nessun progetto di questo genere, sono previste consultazioni preventive.</p>			

7. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?					
Sì	X	Non sempre		No	
Se avete risposto “no” o “non sempre”, citate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.					

8. Viene sostenuta una maggiore considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nel vostro Paese?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Legge			

Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici

9. Viene sostenuta l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>- Bus regionale della «Liechtenstein Bus Anstalt»</p> <p>- Liechtenstein Takt (ferrovia regionale)</p>			

10. L'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti hanno contribuito a preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>I trasporti pubblici, la cui quota è aumentata in modo costante, sono molto usati.</p>			

Art. 10 Protocollo Trasporti - Trasporto su rotaia e navigazione

11. Sono state/vengono sostenute le seguenti misure al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per il trasporto a lunga distanza nonché per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?	Sì	No
Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi alpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali		X
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri	X	
I provvedimenti atti a trasferire su rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle		X

infrastrutture di trasporto		
Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporti merci combinati		X
Ulteriore sviluppo tecnico della ferrovia per aumentare le capacità produttive e contemporaneamente ridurre le emissioni acustiche		X
Il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale	X	

12. Vengono sostenuti gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Legge sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBl. 1999 95)			

Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada

13. Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo di rapporto?			
Sì		No	X
Se sí, quali?			

14. Come sono state attuate nel vostro Paese le condizioni di cui all'art. 11, comma 2?

Legge sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBl. 1999 95)

Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15. Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?

Sì		No	X
----	--	----	---

Se sí, quali?

16. È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi?

Sì		No	X
----	--	----	---

Se si, a quali condizioni?

17. Sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Limitazione in termini di spazio per i voli in parapendio.			

18. È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare l'impatto sull'ambiente?			
Sì		No	X
Se sì, come? Citate degli esempi			

19. Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?			
Sì		No	X

Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici

20. Sono stati/vengono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuovi impianti turistici, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì		No	X
Una tale verifica è prevista da norme giuridiche?			
Sì	X	No	

Se sì, citate le norme giuridiche.

Legge sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBl. 1999 95)

21. La creazione di nuovi impianti turistici, all'occorrenza, è vincolata da misure di prevenzione e di compensazione al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo o degli altri Protocolli?

Sì

X

No

22. Viene data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche?

Sì

X

No

23. Vengono sostenute la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico nei centri turistici e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?

Sì

X

No

Se sì, come? Citate anche degli esempi.

- Il centro di Malbun è chiuso al traffico durante la stagione invernale

- Strade secondarie dell'area alpina chiuse al traffico (traffico privato, salvo autorizzazioni speciali)

Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24. Si applica il principio della causalità al fine di permettere un migliore calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e attività inquinanti l'ambiente)?

Sì

X

No

25. È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dell'infrastruttura e dei costi esterni?			
Sì		No	X

26. Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?	
No	X
No, sono in fase di preparazione (stadio iniziale)	
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)	
Sì	
Sì, vengono già applicati	
Se sì, come sono questi sistemi di tassazione? Citate dei dettagli.	

Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione di infrastrutture di trasporto

27. Viene registrato e aggiornato periodicamente lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale, seguendo uno schema unitario in un apposito documento di riferimento?			
Sì		No	X
Se sì, dove si può prendere visione di questo documento di riferimento?			

28. Qualora si rediga un documento di riferimento, viene verificato in base allo stesso in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?			
Irrilevante			

Art. 16 Protocollo Trasporti - Obiettivi di qualità ambientale, standard e indicatori

29. Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti?			
Sì	X	No	
Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?			
Trasporti pubblici: la Liechtenstein Bus Anstalt (LBA) è tenuta a svolgere i compiti che le sono conferiti secondo i principi generalmente riconosciuti in materia di economia aziendale e nel rispetto di criteri ecologici (art. 21 LBAG).			

Art. 17 Protocollo Trasporti - Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

30. Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti ha luogo una consultazione con altre Parti contraenti al fine di coinvolgerle in particolare in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata?			
Sì	X	No	
Si sono già verificate tali armonizzazioni?			
Sì		No	X
Se sì, citate degli esempi.			

--

31. Si sono svolti degli incontri con altre Parti contraenti per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione di questo Protocollo e/o per verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al suddetto Protocollo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, citate degli esempi.

Incontri regolari con il Governo regionale del Vorarlberg e con il Governo della Repubblica austriaca in riferimento al traffico transfrontaliero e a progetti di trasporto internazionali.

Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure integrative a livello nazionale

32. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, quali?

--

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

33. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

34. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali della cooperazione internazionale

1. Viene promosso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo in cooperazione con altre Parti contraenti?			
Sì		No	Non a nostra conoscenza

2. Vengono preservate le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e vengono ottimizzate le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini?			
Sì		No	Non a nostra conoscenza

3. Si collabora con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi?			
Sì		No	Non a nostra conoscenza

4. Viene incoraggiata una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni di problemi comuni?			
Sì	X	No	

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X

Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
<p>Nei progetti comuni le parti sono direttamente coinvolte e possono trarre profitto congiuntamente dei risultati conseguiti.</p>	

Art. 3 Protocollo Energia - Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

6. L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali, in particolare con quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione nonché con gli accordi internazionali vigenti?			
Sì	X	No	

Art. 5 Protocollo Energia - Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

7. Per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio di energia e l'uso razionale di quest'ultima in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

8. Sono state adottate misure e disposizioni in modo particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza di sistemi di distribuzione del calore	X	
Ottimizzazione degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione	X	
Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici	X	
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia	X	
Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi	X	
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico	X	
Promozione e attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia	X	
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili	X	

Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9. Viene promosso e privilegiato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente e il paesaggio?			
Sì	X	No	

10. Quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad es. compensi per energia immessa in rete, programmi di promozione, incentivazione della ricerca, ecc.) vengono utilizzati per l'incentivazione del potenziamento di energie rinnovabili?
Legge contro l'inquinamento atmosferico (Luftreinhaltgesetz, LGBl. 2004 53)
Legge edilizia e relative ordinanze (Baugesetz, LGBl. 1947 44, entsprechende Verordnungen)

Legge sul risparmio energetico (Energiespargesetz, LGBI.1996 193)

Legge sul mercato dell'elettricità (Elektrizitätsmarktgesetz [EMG], LGBI. 2002 144); esenzione dalla retribuzione per il transito dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili

Legge sul mercato del gas (Gasmarktgesetz [GMG], LGBI. 2003 118)

11. Le strategie comprendono in particolare quanto previsto qui di seguito?	Sì	No
Supporto dell'uso di impianti decentrali per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come l'acqua, il sole e la biomassa	X	
Sostegno dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale	X	
Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia	X	

12. Se viene promosso l'utilizzo di impianti decentrali di produzione energetica, spiegate come.
Cfr. punto 10.

13. È aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle energie rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica e riscaldamento nonché di messa a disposizione dei carburanti? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Au- menta- ta	Rima- sta inva- riata	Dimi- nuita
Sole			
Biomassa			
Acqua			
Vento			
Energia geotermica			

Commento: siccome i dati statistici in questo ambito sono incompleti o inesistenti, non è possibile dare una risposta attendibile.

Art. 7 Protocollo Energia - Energia idroelettrica

14. Vengono assicurate sia per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Disposizioni della legge sulla protezione delle acque (Gewässerschutzgesetz, LGBI. 2003 159).			

15. Viene salvaguardato il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?			
Sì	X	No	
Se sì, quali misure vengono adottate a questo scopo?			
Delimitazione di zone in cui l'acqua di falda è protetta			

16. Vengono creati incentivi o ci sono disposizioni per la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi - mantenendo la funzionalità degli ecosistemi idrici e altri sistemi interessati – preferendoli ad una nuova costruzione?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

17. È stato esaminato come possono essere imputati ai consumatori di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità?			
Sì		No	X
Se sì, qual è stato il risultato dell'esame?			

Art. 8 Protocollo Energia - Energia da combustibili fossili

18. Viene garantito che, nel caso di costruzione di nuovi impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?			
Sì	X	No	
Se sì, esistono norme giuridiche che regolano tutto questo?			
Sì	X	No	

19. Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino vengono limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?			
Sì	X	No	
Che effetto hanno avuto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Aumentato	Rimasto invariato	Diminuito
			X

20. È stata verificata la fattibilità tecnica ed economica nonché la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?			
Sì	X	No	
Se sì, qual è il risultato della verifica?			
Sostituzione di impianti di riscaldamento a gas o a olio con impianti termici utilizzando fonti di energia rinnovabile (di norma impianti di combustione a pellets)			

21. Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Legge sul risparmio energetico (Energiespargesetz, LGBI.1996 193) Legge sul mercato dell'elettricità (Elektrizitätsmarktgesetz, LGBI. 2002 144)			

22. Si è provveduto ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni nelle zone di confine con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Coordinamento con i Paesi vicini dei dati e delle grandezze da misurare			

Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare

23. Avviene un vasto scambio di informazioni nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti sul territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat con le relative interazioni?

Sì		No	X
----	--	----	---

Se sì, riportate i dettagli.

In Liechtenstein non vi sono centrali nucleari

24. Sono stati armonizzati e collegati in rete i sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?

Sì		No	X
----	--	----	---

Se sì, riportate i dettagli.

Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia

25. Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, vengono messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Esami d'impatto ambientale secondo la legge sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBI. 1999 95).			

26. Viene garantito che, ove possibile, vengano utilizzate le opere e i percorsi delle condutture già esistenti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Riflessioni di carattere economico (utilizzo dei tracciati esistenti).			

27. Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Esami d'impatto ambientale secondo la legge sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBI. 1999 95).			

Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

28. Nei progetti di massima quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Citare i dettagli e le norme giuridiche).

Attualmente non sono previsti impianti di questo genere.

Art. 12 Protocollo Energia - Valutazione dell'impatto ambientale

29. Per la progettazione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia nonché per modifiche sostanziali di tali impianti vengono eseguite valutazioni dell'impatto ambientale?

Sì

X

No

Se sì, dove e con quale contenuto sono regolamentate tali valutazioni?

Esami d'impatto ambientale secondo la legge sull'esame d'impatto ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, LGBl. 1999 95).

30. Le norme nazionali vigenti contengono disposizioni secondo le quali si devono applicare le migliori tecniche disponibili per eliminare o attenuare il disagio ambientale?

Sì

X

No

31. È previsto anche lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili come una delle alternative possibili per evitare il disagio ambientale?			
Sì		No	X
Se sì, a quali condizioni e dove è regolamentato tutto ciò?			

32. Per la costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e per il rilevante potenziamento di quelle esistenti, vengono effettuate verifiche dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché la valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici, che, in caso di possibili effetti transfrontalieri, includa anche il diritto di espressione di parere in ambito internazionale?			
Sì	X	No	

Art. 13 Protocollo Energia - Concertazione

33. Vengono effettuate consultazioni preventive per i progetti con possibili effetti transfrontalieri in relazione ai loro impatti?			
Sì	X	No	

34. Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri viene offerta alle Parti contraenti interessate l'opportunità di formulare in tempo utile le proprie osservazioni?			
Sì	X	No	
Se sì, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?			
Sì	X	No	

35. L'esecuzione di consultazioni e la possibilità di formulare pareri nonché tenerne conto sono regolamentati da norme giuridiche?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, dove? Citate le norme.

Legislazione in materia di protezione delle acque

36. In caso di progetti energetici che hanno potenzialmente un significativo impatto transfrontaliero e che un'altra Parte contraente ha previsto e/o eseguito, il vostro Paese è stato consultato prima della realizzazione del progetto?

Sì		Non sempre		No	X
----	--	------------	--	----	---

Se avete risposto “no” o “non sempre”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto del quale non siete stati informati.

Irrelevante

Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative

37. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quali?			
Legge sul risparmio energetico (Energiespargesetz, LGBI.1996 193) Legge sul mercato dell'elettricità (Elektrizitätsmarktgesetz, LGBI. 2002 144) Legge edilizia (Baugesetz, LGBI. 1947 44) Legge contro l'inquinamento atmosferico (Luftreinhaltegesetz, LGBI. 2004 53)			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia

38. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

39. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Siccome i dati statistici in questo ambito sono incompleti o inesistenti, non è possibile dare una risposta attendibile. In base a quanto sancito dalla legge sul risparmio energetico (Energiespargesetz, LGBI.1996 193), negli ultimi 8 anni sono stati stanziati sussidi d'incentivazione pari a circa 6,5 milioni di franchi per misure di risparmio energetico.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni: